SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 febbraio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2004 avrà termine il 28 febbraio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero delle attività produttive

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 23

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 2004, n. **35.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana relative alla partecipazione del Presidente della Regione alle riunioni del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto, in particolare, l'articolo 21 dello statuto;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della Regione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003, con la partecipazione del Presidente della Regione siciliana che ha manifestato il proprio assenso;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione dell'articolo 21, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Gli organi dello Stato e della Regione, nello svolgimento delle attività preparatorie e delle deliberazioni connesse all'attuazione del presente decreto, informano i rispettivi comportamenti al principio di leale collaborazione.

Art. 2.

1. Quando il Consiglio dei Ministri deve deliberare provvedimenti di qualsiasi natura che riguardano la sfera di attribuzioni proprie e peculiari della Regione siciliana, il Presidente del Consiglio invita il Presidente della Regione siciliana che ha facoltà di partecipare. Contestualmente gli invia copia della documentazione relativa alle questioni che hanno determinato l'invito.

2. Il Presidente della Regione può, altresì, chiedere di partecipare alle riunioni del Consiglio dei Ministri in ogni altra ipotesi in cui ritiene che i provvedimenti trattati coinvolgono un interesse differenziato, proprio e peculiare della Regione siciliana o determinano una rilevante e diretta interferenza sullo specifico indirizzo politico della stessa, salva in ogni caso la definitiva determinazione del Presidente del Consiglio, che viene comunicata al Presidente della Regione.

3. Il Presidente della Regione siciliana è invitato a partecipare anche alle sedute di comitati o collegi dei Ministri che, per legge o delega, trattano questioni di competenza del Consiglio dei Ministri, quando ricorrono le condizioni e secondo le modalità di cui al presente decreto.

Art. 3.

1. Il Presidente della Regione può essere convocato anche senza formalità quando il Consiglio dei Ministri si riunisce in via di estrema urgenza per la trattazione di provvedimenti di cui all'articolo 2.

2. Il Presidente del Consiglio può comunque invitare il Presidente della Regione siciliana a partecipare al Consiglio dei Ministri ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

Art. 4.

1. In conformità a quanto prescritto dall'articolo 21, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, in tema di preventiva informazione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio dei Ministri cui è chiamato a partecipare, di espressione di opinioni e manifestazioni di voto, al Presidente della Regione siciliana spettano i medesimi diritti e doveri attribuiti ai Ministri.

Art. 5.

1. Il regolamento interno del Consiglio dei Ministri può stabilire disposizioni attuative del presente decreto aventi carattere specificativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore dileggi e regolamenti.

— Il regio-decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che ha approvato lo Statuto della regione siciliana, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1946, n. 133 (edizione speciale) ed è stato convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1948, n. 58.

— Il testo dell'art. 21 dello statuto speciale della regione siciliana è il seguente:

«Art. 21 *(Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione).* — Egli rappresenta altresì nella regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per l'esplicazione di singole funzioni statali.

Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri, con voto deliberativo nelle materie che interessano la regione.».

— L'art. 43 dello Statuto della regione siciliana prevede che una commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla regione, nonché le norme per l'attuazione del presente statuto.

Nota all'art. 1:

— L'art. 21 dello statuto, nonché il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che ha approvato lo statuto medesimo, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, sono citati nelle note alla premesse.

Nota all'art. 4:

— L'art. 21 dello statuto di autonomia della regione siciliana, è citato nelle note alle premesse.

04G0057

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 dicembre 2003.

Approvazione, per l'anno 2004, dei prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della *Gazzetta Ufficiale* parte I e parte II, dei supplementi straordinari, del Bollettino delle estrazioni e del Conto riassuntivo del Tesoro, nonché delle tariffe delle inserzioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge del 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, con il quale è stato stabilito, tra l'altro, che il suddetto Istituto assume la denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, concernente il riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il provvedimento n. 95015 del 24 ottobre 2003, con il quale il direttore generale del Servizio centrale per gli affari generali, la qualità dei processi e dell'organizzazione del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro ha determinato, per l'anno 2004, i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della *Gazzetta Ufficiale* parte I e parte II, dei supplementi straordinari, Bollettino delle estrazioni, e Conto riassuntivo del Tesoro, nonché delle tariffe delle inserzioni;

Vista la nota prot. 36/1/9-683 del 1° agosto 2003, con la quale il Ministro della giustizia ha espresso parere favorevole;

Approva

per l'anno 2004, i seguenti prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della *Gazzetta Ufficiale* - parte I e parte II, dei supplementi straordinari, Bollettino delle estrazioni e Conto riassuntivo del Tesoro, nonché le tariffe delle inserzioni, determinati dal direttore generale del Servizio centrale per gli affari generali, la qualità dei processi e dell'organizzazione del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro:

Gazzetta Ufficiale - Parte I (legislativa)

Tipo A - abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

annuale (di cui spese di spedizione € 219,04) - € 397,47;

semestrale (di cui spese di spedizione € 109,52) - € 217,24.

Tipo A1 - abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

annuale (di cui spese di spedizione € 108,57) - € 284,65;

semestrale (di cui spese di spedizione € 54,28) - € 154,32.

Tipo B - abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

annuale (di cui spese di spedizione € 19,29) - € 67,12;

semestrale (di cui spese di spedizione € 9,64) - € 42,06.

Tipo C - abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della Comunità europea:

annuale (di cui spese di spedizione € 41,27) - € 166,66;

semestrale (di cui spese di spedizione € 20,63) - € 90,83.

Tipo D - abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:

annuale (di cui spese di spedizione € 15,31) - € 64,03;

semestrale (di cui spese di spedizione € 7,65) - € 39,01.

Tipo E - abbonamento ai fascicoli della serie destinata ai concorsi indetti dallo Stato e delle altre pubbliche amministrazioni:

annuale (di cui spese di spedizione € 50,02) - € 166,38;

semestrale (di cui spese di spedizione € 25,01) - € 89,19.

Tipo F - abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

annuale (di cui spese di spedizione € 344,93) - € 776,66;

semestrale (di cui spese di spedizione € 172,46) - € 411,33.

Tipo F1 - abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:

annuale (di cui spese di spedizione € 234,45) € 650,83;

semestrale (di cui spese di spedizione € 117,22) - € 340,41.

Gli abbonamenti alla GURI tipo A, A1, F e F1 comprendono gli indici mensili.

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

Bollettino delle estrazioni

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) - € 86,00.

Conto riassuntivo del Tesoro

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) - € 55,00.

Prezzi di vendita a fascicoli (oltre le spese di spedizione):

serie generale - € 0,77;

serie speciali, (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione - € 0,80;

fascicolo serie speciale «Concorsi ed esami», prezzo unico - € 1,50;

supplementi, ordinari e straordinari, ogni 16 pagine o frazione - € 0,80;

fascicolo Bollettino estrazioni, ogni 16 pagine o frazione - € 0,80;

fascicolo Conto riassuntivo del Tesoro, prezzo unico - € 5,00.

I.V.A. 4% a carico dell'editore.

Gazzetta Ufficiale - Parte II (inserzioni)

Abbonamento annuale (di cui spese di spedizione € 120,00) - € 318,00.

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) - € 183,50.

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) - € 0,85;

I.V.A. 20% inclusa.

Tariffe inserzioni

Densità di scrittura fino ad un massimo di 77 caratteri/riga.

Annunzi commerciali, per ogni riga o frazione di riga - € 20,24.

Annunzi giudiziari, per ogni riga o frazione di riga (comprese comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità) - € 7,95.

Concorsi ed esami, per ogni riga o frazione di riga - € 20,24.

I.V.A. 20% inclusa.

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati.

Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi agli anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate arretrate, si intende raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

Per gli abbonamenti degli uffici statali, è prevista la riduzione del 52 % applicata sul solo costo di abbonamento.

Il presente decreto sarà registrato a norma di legge.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Ministro: TREMONTI

Avvertenza:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

04A01351

DECRETO 24 dicembre 2003.

Approvazione, per l'anno 2004, dei prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, con il quale è stato stabilito, fra l'altro, che il suddetto Istituto assume la denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, concernente il riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il provvedimento n. 95015 del 29 ottobre 2003, con il quale il direttore generale del Servizio centrale per gli affari generali, la qualità dei processi e dell'organizzazione del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro ha determinato, per l'anno 2004, i prezzi di vendita, in abbonamento e a fascicoli separati, della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana;

Vista la nota prot. 36/1/9-683 del 1° agosto 2003, con la quale il Ministro della giustizia ha espresso parere favorevole;

Approva

per l'anno 2004, i seguenti prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, determinati dal direttore generale del Servizio centrale per gli affari generali, la qualità dei processi e dell'organizzazione del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro:

Raccolta ufficiale degli atti normativi

Abbonamento annuo - € 188,00.

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - € 175,00.

Volume separato (oltre spese di spedizione) - € 17,50.

I.V.A. al 4% a carico dell'editore.

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a volumi separati, per l'estero, nonché quelli delle annate, dei volumi e dei fascicoli arretrati, si intendono raddoppiati.

Il presente decreto sarà registrato a norma di legge.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Ministro: TREMONTI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

04A01352

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 dicembre 2003.

Nuovo modello di segnalazione di reazione avversa a farmaci e vaccini.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1991;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1997;

Vista la circolare n. 400.2/26U/1961 del 23 marzo 1995;

Ravvisata la necessità di adottare una modalità unica e semplificata per segnalare sia le reazioni avverse da farmaci che le segnalazioni di reazioni avverse da vaccini, nonché di modificare il modello di scheda da utilizzare per la segnalazione di presunte reazioni avverse da farmaci inclusi i vaccini;

Decreta:

Art. 1.

1. Il modello A dell'allegato del decreto 7 agosto 1997 è sostituito dalla scheda di cui all'allegato 1 del presente decreto - scheda unica di segnalazione di sospetta reazione avversa (ADR).

2. Le schede di segnalazione di cui al comma 1 vanno compilate da parte dei medici e degli altri operatori sanitari secondo le modalità previste nella «Guida alla compilazione» riportata nell'allegato 2 del presente decreto e in caso di reazioni avverse a vaccino, tenuto conto dei suggerimenti di cui all'allegato 3 al presente decreto.

3. La scheda di segnalazione, compilata e firmata, deve essere trasmessa tempestivamente al responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, come sostituito dall'art. 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95.

4. Il responsabile di farmacovigilanza, dopo aver inserito la scheda in rete, entro sette giorni dal ricevimento, comunicherà al segnalatore l'avvenuto inserimento fornendo allo stesso una copia della scheda inserita, completa del codice numerico rilasciato dal sistema. Il segnalatore avrà l'opportunità di verificare la reazione codificata e farà riferimento al codice per l'invio di eventuali notizie di aggiornamento.

5. Il responsabile di farmacovigilanza è tenuto a diffondere le informazioni, provenienti dal Ministero della salute, relative alla sicurezza dei medicinali agli operatori sanitari operanti all'interno della struttura di appartenenza tenendo conto dell'eventuale specificità dell'informazione da diffondere.

Art. 2.

1. Le schede cartacee di reazioni avverse saranno conservate presso la struttura sanitaria che le ha ricevute e saranno trasmesse al Ministero della salute o alla regione ove dagli stessi richiesto.

Art. 3.

1. È compito degli informatori scientifici consegnare alcuni esemplari della scheda di cui all'allegato 1 durante le visite ai medici.

Art. 4.

1. I cittadini possono comunicare direttamente alla ASL di appartenenza eventuali reazioni avverse utilizzando il modello riportato in allegato 4.

2. Il modello di cui al comma 1, debitamente compilato e firmato, deve essere inviato al responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza.

Art. 5.

1. Sono abrogati il decreto ministeriale 20 aprile 1991 e, salvo quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del presente provvedimento, il decreto ministeriale 7 agosto 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 6 gennaio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 1

ALLEGATO 1

Allegato 1 **SCHEDA UNICA DI SEGNALAZIONE DI SOSPETTA REAZIONE AVVERSA (ADR)**

(da compilarsi a cura dei medici o degli altri operatori sanitari e da inviare al Responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza)

1 INIZIALI DEL PAZIENTE	2 DATA DI NASCITA	3 SESSO	4 DATA INSORGENZA REAZIONE	5 ORIGINE ETNICA	CODICE SEGNALAZIONE
. .					

6. DESCRIZIONE DELLA REAZIONE ED EVENTUALE DIAGNOSI* ** se il segnalatore è un medico*

7. GRAVITA' DELLA REAZIONE:

◊ **GRAVE**
☐ DECESSO
☐ OSPEDALIZZAZIONE O PROLUNGAMENTO OSPED.
☐ INVALIDITA' GRAVE O PERMANENTE
☐ HA MESSO IN PERICOLO DI VITA
☐ ANOMALIE CONGENITE/ DEFICIT NEL NEONATO

◊ **NON GRAVE**

8. EVENTUALI ESAMI DI LABORATORIO RILEVANTI PER ADR: *riportare risultati e date in cui gli accertamenti sono stati eseguiti*

9. ESITO

◊ RISOLUZIONE COMPLETA ADR IL __/__/__
◊ RISOLUZIONE CON POSTUMI
◊ MIGLIORAMENTO
◊ REAZIONE INVARIATA O PEGGIORATA
◊ DECESSO IL __/__/__
☐ dovuto alla reazione avversa
☐ il farmaco può avere contribuito
☐ non dovuto al farmaco
☐ causa sconosciuta
◊ NON DISPONIBILE

10. AZIONI INTRAPRESE: *specificare*

In caso di sospensione compilare i campi da 16 a 19

INFORMAZIONI SUL FARMACO

11. FARMACO(I) SOSPETTO (I) *nome della specialità medicinale**

A) ______________ **12. LOTTO** ________ **13. DOSAGGIO/DIE** ________

14. VIA DI SOMMINISTRAZIONE ________ **15. DURATA DELL'USO:** DAL ______ AL ______

B) ______________ **12. LOTTO** ________ **13. DOSAGGIO/DIE** ________

14. VIA DI SOMMINISTRAZIONE ________ **15. DURATA DELL'USO:** DAL ______ AL ______

C) ______________ **12. LOTTO** ________ **13. DOSAGGIO/DIE** ________

14. VIA DI SOMMINISTRAZIONE ________ **15. DURATA DELL'USO:** DAL ______ AL ______

**** Nel caso di vaccini specificare anche il numero di dosi e/o di richiamo e l'ora della somministrazione***

16. IL FARMACO E' STATO SOSPESO?	A: sì / no	B: sì / no	C: sì / no
17. LA REAZIONE E' MIGLIORATA DOPO LA SOSPENSIONE?	A: sì / no	B: sì / no	C: sì / no
18. IL FARMACO E' STATO RIPRESO?	A: sì / no	B: sì / no	C: sì / no
19. SONO RICOMPARSI I SINTOMI DOPO LA RISOMMINISTRAZIONE?	A: sì / no	B: sì / no	C: sì / no

20. INDICAZIONI O ALTRO MOTIVO PER CUI IL FARMACO E' STATO USATO:

A:
B:
C:

21. FARMACO(I) CONCOMITANTE(I), DOSAGGIO, VIA DI SOMMINISTRAZIONE, DURATA DEL TRATTAMENTO

22. USO CONCOMITANTE DI ALTRI PRODOTTI A BASE DI PIANTE OFFICINALI, OMEOPATICI, INTEGRATORI ALIMENTARI, *ECC. (specificare):*

23. CONDIZIONI CONCOMITANTI PREDISPONENTI *(se il farmaco sospetto è un vaccino riportare l'anamnesi ed eventuali vaccini somministrati nelle 4 settimane precedenti alla somministrazione)*

INFORMAZIONI SUL SEGNALATORE

24. QUALIFICA DEL SEGNALATORE		**25. DATI DEL SEGNALATORE**	
O MEDICO DI MEDICINA GENERALE	O PEDIATRA DI LIBERA SCELTA	NOME E COGNOME	
O MEDICO OSPEDALIERO	O FARMACISTA	INDIRIZZO	
O SPECIALISTA	O ALTRO	TEL E FAX	E-MAIL
26. DATA DI COMPILAZIONE		**27. FIRMA DEL SEGNALATORE**	
28. CODICE ASL		**29. FIRMA DEL RESPONSABILE DI FARMACOVIGILANZA**	

ALLEGATO 2

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Premessa.

La segnalazione spontanea è una comunicazione relativa all'insorgenza di una reazione avversa che si sospetta si sia verificata dopo l'assunzione di un farmaco. È uno strumento semplice, pratico ed economico applicabile a tutte le tipologie di pazienti e a tutti i farmaci, che consente di rilevare potenziali segnali di allarme. A tal fine la qualità e la completezza delle informazioni riportate sono fondamentali. La qualità dell'informazione è determinata dalla congruità dei dati, dalla loro completezza e dalla precisione con cui sono riportati. Ogni sezione della scheda ha una ragione di esistere e dovrebbe essere adeguatamente compilata.

Una scheda incompleta non consente di valutare il nesso di causalità tra farmaco e reazione. Indipendentemente dall'algoritmo che verrà usato non si può fare a meno di conoscere la relazione temporale, se esistono o meno spiegazioni alternative sia per quanto riguarda le condizioni cliniche che per quanto riguarda l'utilizzo di altri prodotti, e cosa ha determinato la sospensione del farmaco ritenuto sospetto.

È stata quindi eliminata la differenziazione in campi obbligatori e facoltativi, prevista nel precedente modello, in quanto essa poteva portare ad una compilazione parziale che non consentiva di fatto la valutazione del nesso di causalità tra farmaco e reazione.

Infine è predisposto un unico modello di scheda per segnalare le sospette reazioni avverse a tutti i farmaci inclusi i vaccini. I vaccini sono infatti soggetti al doppio monitoraggio della farmacovigilanza (come per tutti i farmaci) e della prevenzione, con il principale obiettivo di identificare e correggere rapidamente eventuali errori nel programma di immunizzazione al fine di garantire, in modo più efficiente e più sicuro, quel diritto alla salute rappresentato dalle vaccinazioni.

L'adozione di un modello unico di scheda, che tiene conto degli standard internazionali, semplifica la segnalazione di reazione avversa a vaccino, limita i possibili duplicati e velocizza le operazioni di inserimento in banca dati essendo previsto il suo invio al responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria.

Compilazione.

Vengono di seguito riportate alcune motivazioni relative all'esistenza dei diversi campi che dovrebbero essere tenute in considerazione durante la compilazione.

Paziente e data di insorgenza: i dati di questa sezione sono importanti per l'identificazione del caso ed il riconoscimento di duplicati (insieme alle informazioni su farmaco e reazione).

Per motivi di privacy non è possibile scrivere per esteso il nome e cognome del paziente; sarà comunque sufficiente riportare prima la lettera iniziale del nome seguita dalla lettera iniziale del cognome. L'indicazione della data di nascita, invece che dell'età, risulta essere particolarmente importante in caso di segnalazioni di reazioni avverse a vaccino: infatti, le vaccinazioni dell'età evolutiva vengono somministrate, di norma, ad età prestabilite. Le iniziali, insieme alla data di nascita, consentono di distinguere i casi, operazione necessaria soprattutto in occasione di segnalazioni di cluster di reazioni avverse da vaccini derivanti da una stessa struttura.

Inoltre la data di insorgenza della reazione insieme alle date di inizio e fine terapia sono indispensabili perché consentono di stabilire la correlazione temporale tra assunzione del farmaco e reazione avversa.

Il campo codice della reazione va compilato dal responsabile di farmacovigilanza dopo l'avvenuto inserimento della scheda in banca dati.

Reazione: la compilazione di questo campo è ovviamente fondamentale, oltre alla descrizione della reazione è prevista anche la sua diagnosi ed i risultati di eventuali accertamenti diagnostici. È opportuno che tale descrizione avvenga nel modo più chiaro e meno fantasioso possibile considerato che la descrizione dovrà poi essere interpretata e codificata da un altro operatore all'atto dell'inserimento della scheda in banca dati. Nel caso di segnalazione di reazioni avverse a vaccini è necessario riportare anche l'orario di insorgenza della reazione. In allegato 3 sono riportati alcuni suggerimenti relativi alla descrizione delle reazioni da vaccino e alla definizione di caso.

Nella sezione «esami di laboratorio e strumentali» vanno riportati i risultati, rilevanti ai fini della reazione avversa, degli esami effettuati e possibilmente le date a cui si riferiscono. La sola citazione dell'esame senza conoscere il risultato non è dirimente.

È importante anche precisare se la reazione è stata trattata e come. Il segnalatore può allegare alla scheda eventuali referti, lettere di dimissioni ospedaliera, relazioni cliniche rispettando comunque la tutela della privacy del paziente.

Gravità: l'importanza di una reazione avversa varia anche in relazione alla sua gravità; va ricordato che la gravità non deve essere stabilita su base soggettiva per cui non hanno senso le affermazioni media gravità o gravità moderata ecc.

Una reazione è grave solo se:

è fatale;

ha provocato o prolungato l'ospedalizzazione;

ha provocato invalidità grave o permanente;

ha messo in pericolo la vita del paziente.

Sono da considerare gravi anche le anomalie congenite e i difetti alla nascita in neonati le cui madri avevano assunto i farmaci sospetti in gravidanza.

In questo ultimo caso la scheda sarà compilata con i dati della madre, ma alla scheda stessa dovrà essere allegata un'accurata relazione clinica che oltre ai dati anamnestici dettagli la reazione a carico del feto o del neonato e l'esito della stessa.

Esito: analogamente alla gravità è importante riportare l'esito della reazione facendo attenzione alle voci poste al di sotto dell'esito «decesso»: infatti ad esempio le frasi «il farmaco può aver contribuito» oppure «non dovuto al farmaco» sono relativi ai casi fatali. Nel campo esito andranno riportate anche le date di guarigione o di decesso.

Farmaco sospetto: È importante riportare il nome commerciale del farmaco e non solo il principio attivo sia per consentire eventuali accertamenti legati alla produzione dello stesso sia per consentire alle aziende farmaceutiche titolari del farmaco sospetto di assolvere ai numerosi obblighi di farmacovigilanza nazionale ed internazionale previsti dalla legge. Inoltre nel caso dei farmaci generici, al nome del principio attivo deve essere aggiunto il nome dell'azienda. Senza questa informazione non sarà possibile procedere all'identificazione del medicinale coinvolto.

Deve essere indicato il dosaggio e non solo l'unità posologica (infatti per un dato farmaco potrebbero ad esempio esserci compresse da 250, 500 o 1000 mg).

In questa sezione è importante fornire anche le informazioni relative all'eventuale miglioramento della reazione avversa dopo la sospensione del farmaco e quando disponibile anche il dato sulla risomministrazione del farmaco (rechallenge).

Nel caso di segnalazione di reazioni avverse a vaccini è necessario riportare anche l'ora della somministrazione ed il numero di dose (I, II III o di richiamo). Inoltre vanno specificati il lotto e la data di scadenza.

Non va tralasciata l'indicazione terapeutica per la quale il farmaco è stato assunto: da tale indicazione potrebbero emergere spiegazioni alternative all'insorgenza della reazione osservata che potrebbe essere in realtà un aspetto della patologia trattata. Anche le indicazioni vanno riportate nel modo più preciso possibile tenendo presente la classificazione internazionale delle malattie (ICD IX: International classification disease).

Condizioni predisponenti: la disponibilità di queste informazioni consente di accertare la presenza o meno di cause alternative al farmaco nel determinare la reazione avversa. In particolare nel caso di segnalazione di reazioni avverse a vaccini è necessario riportare i dati anamnestici, la storia clinica e farmacologica rilevante. È opportuno anche specificare la sede dove è avvenuta la vaccinazione: ASL, studio privato, scuola, altro (specificare) ed il sito di inoculo del vaccino.

Farmaci concomitanti: l'informazione di eventuali farmaci concomitanti va acquisita soprattutto in relazione alle possibili interazioni. Nell'apposita sezione andrebbero riportate anche le altre possibili interazioni con integratori alimentari, prodotti erboristici ecc. Nel caso di segnalazione di reazioni avverse a vaccini è necessario riportare anche i vaccini somministrati nelle 4 settimane precedenti alla somministrazione.

Fonte e segnalatore: il segnalatore deve essere chiaramente identificabile, anche se i suoi dati sono tutelati, in primo luogo perché spesso c'è la necessità di contattare il segnalatore per chiarimenti o follow-up ed inoltre non sono accettabili schede anonime. Qualora la fonte venga riportata come «Altro» deve essere specificato chiaramente la tipologia di segnalatore.

Per le reazioni gravi, tanto più se non previste nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) o per le quali l'esito non è conosciuto al momento della segnalazione stessa è opportuno far seguire la segnalazione iniziale da un aggiornamento sul caso.

La scheda compilata va inviata al responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza per i successivi adempimenti ai sensi del decreto legislativo n. 95/2003.

Per approfondimenti sulla Farmacovigilanza si rimanda alla lettura del volume IX di EudraLex disponibile all'indirizzo: http://pharmacos.eudra.org/F2/eudralex/index.htm

ALLEGATO 3

SUGGERIMENTI RELATIVI ALLA DESCRIZIONE DI SOSPETTA REAZIONE AVVERSA A VACCINO

Locale, nel punto di inoculo		Generale
reazione locale estesa	adenopatia	ipotonia - iporesponsività
ascesso sterile	artralgia	meningite/encefalite
ascesso settico	artrite cronica	neurite brachiale
necrosi/ulcerazione	anestesia/parestesia	pianto persistente
anestesia/parestesia	convulsioni afebbrili	paralisi flaccida acuta
	convulsioni febbrili	porpora trombocitopenica
	encefalopatia	shock anafilattico
	iperpiressia ≥ 39,5° C (4)	Sindrome di Guillan Barrè / poliradicoloneurite
	ipersensibilità immediata (5): specificare________	vomito e/o diarrea gravi(7)
altro (3) ________	altre manifestazioni di ipersensibilità: specificare________	altro (3)

DEFINIZIONI DI CASO

Anestesia/parestesia: *vanno segnalate le condizioni che perdurino per più di 24 ore*

Artrite cronica: *può essere presa in considerazione in un soggetto senza storia di artropatia nei 3 anni precedenti la vaccinazione sulla base di: comparsa di segni di artrite acuta (gonfiore articolare) che sia insorta tra i 7 e i 42 giorni seguenti la vaccinazione antirosolia; persistenza di segni obiettivi di artrite intermittente o continua per più di 6 mesi dopo la vaccinazione; risposta anticorpale al virus della rosolia. L'artralgia o rigidità articolare senza gonfiore non è considerata artrite cronica.*

Convulsioni: *attacchi di spasmi tonico-clonici. o di altri attacchi epilettici dell'infanzia (es: spasmi infantili. tic di saalam) con durata variabile da alcuni minuti a più di 15 minuti, in assenza di lesioni neurologiche preesistenti.*
A seconda della temperatura corporea. le convulsioni vanno distinte in: ***febbrili*** *(temperatura ≥ 38° C)* ***o afebbrili***

Encefalite: *quadro clinico ad inizio acuto. con insorgenza entro 1 – 4 settimane dalla somministrazione del vaccino. caratterizzato da convulsioni, alterazione dello stato di coscienza, cambiamenti evidenti del comportamento per almeno due giorni, che non si risolvono entro 24 ore, accompagnati da segni di infiammazione celebrale, con evidenti alterazioni del liquor, in assenza di altre cause dimostrabili.*

Encefalopatia: *quadro clinico ad inizio acuto, con insorgenza entro 72 ore dalla somministrazione del vaccino, caratterizzato da due o più dei seguenti sintomi: (I) convulsioni. (II)alterazione dello stato di coscienza e/o cambiamenti evidenti del comportamento per almeno due giorni, (III) segni neurologici focali che non si risolvano entro 24 ore.*

Ipotonia-iporesponsività: *nei* ***bambini di età inferiore a 24 mesi,*** *episodi che si manifestano con diminuzione o perdita acuta del tono muscolare, perdurante per almeno 10 minuti, accompagnata da cianosi o pallore, o da mancata risposta agli stimoli ambientali, o da torpore prolungato, o da arresto respiratorio,* ***in un periodo di tempo compreso tra 0 e 24 ore dalla vaccinazione.*** *Da non confondere con lipotimia o con stato post-convulsivo*

Manifestazioni ipersensibilità immediata: *orticaria. rinite. asma. broncospasmo. edema della glottide. angioedema, che si manifestino entro pochi minuti dalla somministrazione del vaccino, in assenza di stato di shock .*

Meningite/Encefalite: *quadro clinico di meningite, con insorgenza entro 15 gg dalla somministrazione del vaccino; la sintomatologia può essere sfumata e subdola, oppure molto simile a quella dell'encefalite:; quadro clinico ad inizio acuto, con insorgenza entro 1 – 4 settimane dalla somministrazione del vaccino. caratterizzato da convulsioni. alterazione dello stato di coscienza, cambiamenti evidenti del comportamento per almeno due giorni, che non si risolvono entro 24 ore. accompagnati da segni di infiammazione celebrale, con evidenti alterazioni del liquor, in assenza di altre cause dimostrabili.*

Neurite brachiale: *quadro clinico con insorgenza entro 2-28 giorni dalla somministrazione di vaccini tossoide tetanico caratterizzato da disfunzione limitata all'estremità superiore del plesso brachiale (tronco, dermatomeri) senza coinvolgimento di altre strutture del sistema nervoso periferico (radice nervosa o singolo nervo periferico) o centrale (midollo spinale). Un dolore profondo. continuo, spesso severo alla spalla e alla radice del braccio annuncia di solito la comparsa della condizione. Il dolore è seguito, a distanza di giorni o di settimane, da debolezza o atrofia dei gruppi muscolari dell'estremità prossimale. La perdita di sensibilità può accompagnare il deficit motorio, mentre la debolezza è un dato necessario perché sia fatta la diagnosi. La neurite può essere presente sia dallo stesso lato sia dal lato opposto rispetto al punto in cui è stata eseguita l'iniezione; talvolta è bilaterale, colpendo entrambe le radici degli arti superiori.*

Paralisi flaccida acuta: *paralisi flaccida ad inizio improvviso che si manifesti in un periodo di tempo compreso tra 4 e 30 giorni dalla somministrazione di OPV nel soggetto vaccinato e tra 4 e 75 giorni in un contatto persistente anche dopo 60 giorni dal suo manifestarsi.*

Pianto persistente: *pianto inconsolabile che si prolunghi* ***ininterrottamente per un periodo superiore alle 3 ore, durante il quale il bambino non si alimenta e non dorme,*** *oppure pianto o grido di alta o inconsueta tonalità.*

Porpora trombocitopenica: *quadro clinico con insorgenza entro 2 mesi dalla somministrazione di vaccini contenenti il virus morbilloso caratterizzato da una conta piastrinica sierica inferiore a 50.000/ml. La porpora trombocitopenica non include casi di trombocitopenia associate ad altre cause come ipersplenismo, disordini autoimmunitari (compresi alloanticorpi da pregresse trasfusioni), mielodisplasie, malattie linfoproliferative, trombocitopenia congenita o sindrome emolitico-uremica; non include casi di porpora trombocitopenica immune mediati, per esempio, da infezioni virali o fungine, da tossine o da farmaci né casi di trombocitopenia associati a coagulazione intravasale disseminata come si osservano nelle infezioni batteriche o virali.*

Reazione locale estesa: *area di arrossamento, indurimento, tumefazione con diametro superiore a 5 cm, estesa fino alla radice dell'arto*

Shock anafilattico: *reazione allergica con stato di shock (insufficienza circolatoria, ipotensione arteriosa, polsi periferici deboli o assenti, alterazione del livello di coscienza, sudorazione) con o senza broncospasmo e/o laringospasmo o edema della glottide, che si manifesti* ***immediatamente dopo l' inoculazione del vaccino.***

Sindrome di Guillain-Barrè/poliradicoloneurite: *paralisi flaccida ad inizio acuto, simmetrica, ascendente, rapidamente progressiva, con perdita di sensibilità periferica, in assenza di iperpiressia. L'esame del liquor evidenzia dissociazione albumino-citologica. L'associazione a vaccino è ritenuta certa o probabile in caso di Sindrome di Guillain-Barrè insorta entro 60 giorni dalla somministrazione del vaccino.*

ALLEGATO 4

Modello di scheda per la comunicazione di effetti indesiderati dal cittadino

Comunicazione di effetti indesiderati dei farmaci (da compilarsi a cura del Cittadino e da trasmettere al Responsabile di Farmacovigilanza della struttura sanitaria d'appartenenza - ASL)

1) Quale reazione indesiderata ha osservato?

2) Quando?

3) Quanto è durata?

4) Quali medicinali stava prendendo?	5) Quante volte al dì?	6) Da quando tempo?	7) Per quale disturbo?
a fiale			
b supposte			
c uso locale			
d per bocca			
e			
f			

8) Il farmaco le è stato prescritto dal medico? SI NO

9) L'aveva già preso in passato? SI NO

10) Ha mai avuto la stessa reazione? SI NO

11) Con quale medicinale?

12) Chi è il suo medico curante? (Cognome, nome, indirizzo e telefono)

13) Lo ha informato? SI NO

14) Come è stata curata la reazione?

- sospeso il medicinale SI NO
- ridotta la dose SI NO

altro (specificare)

15) Adesso la reazione è scomparsa? (barrare la risposta desiderata)

SI completamente NON del tutto NO

Indirizzo e numero di telefono del paziente

Data

FIRMA

04A01309

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1º dicembre 2003.

Conferimento al Consorzio tutela vini Orvieto dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi Volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i Consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 agosto 1998 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOC del vino «Rosso Orvietano o Orvietano Rosso» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio Tutela Vini Orvieto, con sede in Orvieto (Terni), corso Cavour n. 36, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC del vino «Rosso Orvietano o Orvietano Rosso», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 29 ottobre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della Regione Umbria;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla Regione Umbria sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 29 ottobre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela vini Orvieto, con sede in Orvieto (Terni), corso Cavour n. 36, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC del vino «Rosso Orvietano o Orvietano Rosso», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato dei vini «Orvieto», di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Rosso Orvietano o Orvietano Rosso», rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Rosso Orvietano o Orvietano Rosso» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare, gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, la provincia e la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei v.q.p.r.d.; in particolare la Camera di commercio, industria agricoltura e artigianato può delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Rosso Orvietano o Orvietano Rosso», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, è consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal Consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalità di applicazione sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purché il Consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG;

e) in deroga alle disposizioni di cui precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)* e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Rosso Orvietano o Orvietano Rosso», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

04A01298

DECRETO 1° dicembre 2003.

Conferimento al Consorzio di tutela dei vini di Torgiano dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Torgiano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i Consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 novembre 1991 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOC del vino «Torgiano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio di Tutela dei Vini di Torgiano, con sede in Torgiano (Perugia), via Mario Angeloni n. 16, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC del vino «Torgiano», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 29 ottobre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della regione Umbria;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Umbria sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 29 ottobre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela dei vini di Torgiano, con sede in Torgiano (Perugia), via Mario Angeloni n. 16, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC dei vini «Torgiano», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato dei vini «Torgiano», di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Torgiano» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Torgiano» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, la provincia e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura può delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Torgiano», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, è consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal Consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalità di applicazione sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purché il Consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG;

e) in deroga alle disposizioni di cui alla precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)* e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Torgiano», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione Umbria, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

04A01299

DECRETO 1° dicembre 2003.

Conferimento al Cosorzio di tutela dei vini Montefalco dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Montefalco».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i Consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 luglio 1993 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOC del vino «Montefalco» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio per la tutela dei vini di Montefalco, con sede in Montefalco (Perugia), piazza del Comune n. 16, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC del vino «Montefalco», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 29 ottobre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della regione Umbria;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Umbria sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 29 ottobre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela dei vini di Montefalco, con sede in Montefalco (Perugia), piazza del Comune n. 16, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC dei vini «Montefalco», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato dei vini «Montefalco», di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Montefalco» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Montefalco» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in

conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, la provincia e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura può delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Montefalco», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, è consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal Consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalità di applicazione sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purché il Consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle Politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG;

e) in deroga alle disposizioni di cui alla precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)* e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Montefalco», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione Umbria, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

04A01300

DECRETO 2 dicembre 2003.

Conferimento al Consorzio per la tutela dei vini di Montefalco dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOCG «Montefalco Sagrantino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4; del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale, i Consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 novembre 1992 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOCG «Montefalco Sagrantino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio per la tutela dei vini di Montefalco, con sede in Montefalco (Perugia), piazza del Comune n. 16, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOCG «Montefalco Sagrantino», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 29 ottobre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della regione Umbria;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Umbria sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 29 ottobre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio per la tutela dei vini di Montefalco, con sede in Montefalco (Perugia), piazza del Comune n. 16, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOCG «Montefalco Sagrantino», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato dei vini di Montefalco, di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOCG «Montefalco Sagrantino» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOCG «Montefalco Sagrantino» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, I.A.A. competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOCG in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, la provincia e la camera di commercio, I.A.A. competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare la camera di commercio, I.A.A. può delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOCG «Montefalco Sagrantino», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono applicare sulle bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri i contrassegni di Stato rilasciati dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOCG «Montefalco Sagrantino», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione Umbria, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

04A01301

DECRETO 2 dicembre 2003.

Conferimento al Consorzio di tutela dei vini di Torgiano dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOCG «Torgiano rosso riserva».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i Consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 20 ottobre 1990 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOCG «Torgiano rosso riserva» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio di tutela dei vini di Torgiano, con sede in Torgiano (Perugia), via M. Angeloni n. 16, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOCG «Torgiano rosso riserva», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 29 ottobre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della regione Umbria;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Umbria sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 29 ottobre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela dei vini di Torgiano, con sede in Torgiano (Perugia), via M. Angeloni n. 16, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOCG «Torgiano rosso riserva», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato dei vini Torgiano, di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOCG «Torgiano rosso riserva» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOCG «Torgiano rosso riserva» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, I.A.A. competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOCG in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, la provincia e la camera di commercio, I.A.A. competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare la camera di commercio, I.A.A. può delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOCG «Torgiano rosso riserva», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono applicare sulle bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri i contrassegni di Stato rilasciati dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOCG «Torgiano russo riserva», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione Umbria, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di

origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto dei Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

04A01302

DECRETO 4 dicembre 2003.

Conferimento al Consorzio tutela vini Orvieto dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Orvieto».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dell'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° settembre 1997 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOC del vino «Orvieto» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio Tutela Vini Orvieto, con sede in Orvieto (Terni), corso Cavour n. 36, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC del vino «Orvieto», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 29 ottobre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato consorzio di tutela e delle regioni Umbria e Lazio;

Vista la documentazione agli atti dei Ministero ed in particolare i pareri favorevoli espressi dalle regioni Umbria e Lazio sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 29 ottobre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela vini Orvieto, con sede in Orvieto (Terni), corso Cavour n. 36, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC del vino «Orvieto», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato dei vini «Orvieto», di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Orvieto» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Orvieto» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le camere di commercio, industria artigianato e agricoltura competente per territorio di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) le regioni, le province e le camere di commercio, industria agricoltura e artigianato competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei v.q.p.r.d.; in particolare le camere di commercio, industria agricoltura e artigianato possono delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Orvieto», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, è consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal Consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalità di applicazione sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purché il Consorzio autorizzato trasmetta al Ministero, delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG.

e) in deroga alle disposizioni di cui precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale termine potranno essere pertanto utillizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)* e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Orvieto», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata; la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e delle regioni Umbria e Lazio, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

04A01297

DECRETO 23 gennaio 2004.

Autorizzazione al laboratorio «Laser Lab Srl», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 19 gennaio 2004 dal laboratorio Laser Lab Srl, ubicato in Chieti, via Custoza n. 31, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 15 maggio 2001 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Laser Lab Srl», ubicato in Chieti, via Custoza n. 31, nella persona del responsabile dott.ssa Romeo Simona, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi	Reg 2568/91/CEE 11/07/1991 GU CEE L 248 05/09/1991 All XA, All XB Met B + Reg CEE 1429/92 26/05/1992 GU CEE L 150 26/05/1992 + Reg CEE 796/2002
Acidità	Reg 2568/91/CEE 11/07/1991 All II GU CEE L 248 05/09/1991 + Reg CEE 183/93 29/01/1993 GU CEE L 22 30/01/1993
Al, B, Ba, Ca, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, P, Si, Sr, Sn, Zn	MP 029/C/00 Rev 1 2000
Analisi fotometrica in UV-VIS	Reg 2568/91/CEE 11/07/1991 All IX GU CEE L 248 05/09/1991 + Reg CEE 183/93 29/01/1993 GU CEE L 22 30/01/1993
Cd	Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 85 + Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 92
Contenuto di acqua	AOAC 984.20 ed 16th 1998
K	Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 85 + Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 124
Na	Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 85 + Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 117
Numero di perossidi	Reg 2568/91/CEE 11/07/1991 All III GU CEE L 248 05/09/1991 + Reg CEE 183/93 29/01/1993 GU CEE L 22 30/01/1993
Pb	Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 85 + Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 13
Residui antiparassitari: Clozolinate, Iprodione, Procimidone, Vinclozolin, Captano, Clorotalonil, Folpet, Acefate, Azinfos etile, Azinfos metile, Clorpirifos metile, Diazinone, Dimetoato, Eptenofos, Fenitrotion, Forate, Formotion,	MP 010/C/98 Rev 0 1998

Fosalone, Fosfamidone, Malation, Metamidofos, Metidation, Ometoato, Paration etile, Paration metile, Piridafention, Pirazofos, Pirimifos etile, Quinalfos, Triclorfon	
Saggio di Kreiss	NGD C 56 1979

Legenda

Legenda CEE : Decisione della Comunità Economica Europea; ISTISAN : Istituto Superiore di Sanità; MP : Metodo interno di prova; AOAC : Association of official analytical chemists; ISTISAN : Istituto Superiore di Sanità; NGD : Norme Grassi e Derivati NIOSH

04A01290

DECRETO 23 gennaio 2004.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Angeli Pierantonio Srl - Laboratorio chimico agrario» autorizzato con decreto 18 gennaio 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 dell'11 marzo 2002, con il quale autorizza il laboratorio «Angeli Pierantonio Srl - Laboratorio chimico agrario» ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253 dell'8 ottobre 2002, con il quale modifica l'elenco delle prove di analisi relativo al predetto laboratorio;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 16 gennaio 2004, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation; accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 11 marzo 2002;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all.met.13
Acidità volatile	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All.met.14
Acido sorbico	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All met.22 pto 2
Alcalinità delle ceneri	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All .met.10
Anidride solforosa libera	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All.met. 25
Anidride solforosa totale (metodo di riferimento)	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all.met.25
Caratteristiche cromatiche	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All . met.40
Cationi totali	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All .met. 42 a
Ceneri	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All.met. 9
Cloruri	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All . met.11
Conduttività	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All.met. 42 b

Determinazione del tenore zuccherino mediante rifrattometria	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All.met. 2
Determinazione qualitativa del diglucoside della malvidina	OIV MA-E-AS315-03-DIGMAL 2003
Estratto secco totale (densimetria mediante metodo automatizzato basato sul principio della variazione della frequenza di oscillazione)	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all.met.4
Idrossimetilfurfurale	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All .met. 42 c
Indice di Folin-Ciocalteu	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All .met. 41
Massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C (densimetria mediante metodo automatizzato basato sul principio della variazione della frequenza di oscillazione)	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all.met.1
Metanolo	OIV MA-E-AS312-03-METHAN 2003
pH	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All .met. 24
Saccarosio (metodo qualitativo)	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All .met. 6
Solfati	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All .met.12
Titolo alcolometrico volumico (densimetria mediante metodo automatizzato basato sul principio della variazione della frequenza di oscillazione)	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all.met.3
Zuccheri riduttori	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All.met. 5

Roma, 23 gennaio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A01291

DECRETO 2 febbraio 2004.

Rettifica al decreto 30 dicembre 2003, relativo alla dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Pistoia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Visto il proprio decreto 30 dicembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 gennaio 2003, n. 6, con il quale veniva dichiarata, tra l'altro, l'eccezionalità delle grandinate verificatesi dal 1º giugno 2003 al 30 settembre 2003 in provincia di Pistoia;

Considerato che nel dispositivo del decreto per la provincia di Pistoia è stata erroneamente riportata la dicitura «grandinate dal 1º giugno 2003 al 30 settembre 2003» in luogo di «siccità dal 1º giugno 2003 al 30 settembre 2003», come indicato nella delibera della regione Toscana n. 1187 del 17 novembre 2003, ai fini degli interventi di soccorso del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 185/1992, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di provvedere alla rettifica;

Decreta:

Nel decreto ministeriale del 30 dicembre 2003 citato nelle premesse, relativamente alla provincia di Pistoia, dove è detto «Grandinate dal 1º giugno 2003 al 30 settembre 2003», deve leggersi «Siccità dal 1º giugno 2003 al 30 settembre 2003».

Il termine per la presentazione delle domande di aiuto, di cui all'art. 3, comma 4 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A01303

DECRETO 2 febbraio 2004.

Estensione della dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi in alcune province della regione Piemonte.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Visto il proprio decreto 27 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 6 novembre 2003, n. 258, con il quale veniva dichiarata, tra l'altro, l'eccezionalità della siccità dal 1º gennaio 2003 al 31 agosto 2003, nelle province di Alessandria, Cuneo, Novava, Torino e Verbano-Cusio-Ossola;

Viste le note 30 ottobre 2003, 27 novembre 2003 e 13 gennaio 2004, con le quali la regione Piemonte chiede di estendere la declaratoria della siccità ad alcuni comuni delle province di Alessandria, Cuneo, Novara, Torino e Verbano-Cusio-Ossola;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità della siccità verificatesi dal 1° gennaio 2003 al 31 agosto 2003 è estesa ai sottoelencati territori agricoli, ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, specificate nel medesimo decreto:

Alessandria: nel territorio dei comuni di Albera Ligure, Borghetto di Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Costa Vescovato, Dernice, Garbagna, Grondona, Mongiardino Ligure, Montacuto, Montegioco, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, San Sebastiano Curone, Stazzano, Vignole Borbera;

Cuneo: nel territorio dei comuni di Alto, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Battifollo, Bellino, Bernezzo, Boves, Briaglia, Briga Alta, Brossasco, Caprauna, Caraglio, Casteldelfino, Castellar, Castellino Tanaro, Castelmagno, Castelnuovo di Ceva, Cervasca, Ceva, Chiusa di Pesio, Cigliè, Cortemilia, Crissolo, Entracque, Frabosa Sottana, Frassino, Garessio, Igliano, Isasca, Lesegno, Limone Piemonte, Lisio, Marsaglia, Martiniana Po, Melle, Mombasiglio, Mondovì, Monterosso Grana, Montezemolo, Niella Tanaro, Nucetto, Oncino, Ormea, Ostana, Paesana, Pagno, Paroldo, Perlo, Peveragno, Pezzolo Valle Uzzone, Pontechianale, Pradleves, Priero, Priola, Rifreddo, Roaschia, Roascio, Robilante, Rocca Cigliè, Roccavione, Rossana, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Sampeyre, Scagnello, Torre Bormida, Torresina, Valdieri, Valgrana, Vernante, Vicoforte, Vignolo, Villanova Mondovì, Viola;

Novara: nel territorio dei comuni di Landiona, Trecate;

Torino: nel territorio dei comuni di Alice Superiore, Brosso, Caselle Torinese, Chiaverano, Colleretto Giacosa, Isolabella, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Oglianico, Orbassano, Osasco, Pecco, Rueglio, Salerano Canavese, San Giusto Canavese, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Villafranca Piemonte, Villareggia, Vinovo, Vistrorio;

Verbano-Cusio-Ossola: nel territorio dei comuni di Anzola D'Ossola, Arola, Baceno, Beura - Cardezza, Bognanco, Brovello - Carpugnino, Cambiasca, Cannero Riviera, Casale Corte Cerro, Cesara, Cossogno, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Druogno, Gignese, Madonna del Sasso, Malesco, Masera, Mergozzo, Montecretese, Nonio, Oggebbio, Omegna, Ornavasso, Pallanzeno, Premeno, Premia, Premosello - Chiovenda, Re, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Stresa, Toceno, Trarego - Viggiona, Trasquera, Trontano, Valstrona, Varzo, Villette, Vogogna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A01304

DECRETO 2 febbraio 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Ascoli Piceno e Macerata.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Marche degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 4 dicembre 2002 al 7 dicembre 2002, nella provincia di Ascoli Piceno;

piogge alluvionali dal 4 dicembre 2002 al 7 dicembre 2002, nella provincia di Macerata.

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Ascoli Piceno:

piogge alluvionali del 4 dicembre 2002, del 5 dicembre 2002, del 6 dicembre 2002, del 7 dicembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Amandola, Force, Montedinove, Montegallo, Montemonaco, Offida, Palmiano, Ripatransone, Roccafluvione, Smerillo, Venarotta;

piogge alluvionali del 4 dicembre 2002, del 5 dicembre 2002, del 6 dicembre 2002, del 7 dicembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Force, Ripatransone;

Macerata:

piogge alluvionali dal 4 dicembre 2002 al 5 dicembre 2002, dal 6 dicembre 2002 al 7 dicembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Apiro, Belforte del Chienti, Bolognola, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cingoli, Corridonia, Fiastra, Fiordimonte, Gagliole, Macerata, Monte Cavallo, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Pioraco, Sarnano, Tolentino, Ussita, Visso;

piogge alluvionali dal 4 dicembre 2002 al 5 dicembre 2002, dal 6 dicembre 2002 al 7 dicembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Cingoli, Corridonia, Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A01305

DECRETO 2 febbraio 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Foggia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 1° gennaio 2003 al 30 aprile 2003 nella provincia di Foggia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Foggia: piogge persistenti dal 1° gennaio 2003 al 30 aprile 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di Chieuti, Foggia, Lesina, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Torremaggiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A01306

DECRETO 3 febbraio 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «pH Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 19 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 204 del 3 settembre 2001, con il quale il laboratorio «pH Srl», ubicato in Sambuca Val di Pesa (Firenze), Strada della Pesa s.n.c., è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 20 gennaio 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «pH Srl», ubicato in Sambuca Val di Pesa (Firenze), Strada della Pesa s.n.c., al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 3 settembre 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg 2568/91/CEE GU CEE L 248/1 05/09/1991 All II
Analisi gascromatografica degli esteri metilici degli acidi grassi	Reg 2568/91/CEE GU CEE L 248/1 05/09/1991 All XA
Analisi sensoriale: esame triangolare	ISO 4120:1983
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg 2568/91/CEE GU CEE L 248/1 05/09/1991 All IX
Arsenico	Rapporti ISTISAN 1996/35 pag. 89-91
Cadmio	Rapporti ISTISAN 1996/35 pag. 92-94
Indice di rifrazione	NGD C31/76
Mercurio	Rapporti ISTISAN 1996/35 pag. 109-112
Numero di perossidi	Reg 2568/91/CEE GU CEE L 248/1 05/09/1991 All III
Organismi geneticamente modificati (OGM): determinazione qualitativa	MP/B/02 2003 rev 4
Piombo	Rapporti ISTISAN 1996/35 pag. 113-116
Polifenoli	MP/C/01 2002 rev 4
Principi attivi vari: Flufenoxuron, Kresoxim-metile, Pymetrozine, Trifloxystrobine, Glufosinate ammonio, Fenexamide, Pyrifenox, Abamectina	Rapporti ISTISAN 1997/23 A.1 pag 3÷4 Met 2 pag. 11-13, 75-95
Principi attivi vari: Imidacloprid, Triforina, Dinocap, Azoxystrobina, Dimetomorf, Buprofezin, Etofenprox, Cyprodinil, Fenpropidin, Fluazinam, Fludioxonil, Quinoxifen, Tebufenozide, Pyridaben, Oxyfluarfen, Coumaphos, Dithianon, Bromoxinil.	Rapporti ISTISAN 1997/23 A.1 pag 3÷4 Met 2 pag. 11-13, 75-95
Residui di antiparassitari Acaricidi: Amitraz, Benzossimato, Bromopropilato, Clorfenson, Cloropropilato, Dicofol, Exitiazox, Fenson, Propargite, Tetradifon, Clofentezine, clorobenzilato, Fenpirossimato.	Rapporti ISTISAN 1997/23 A.1pag 3÷4 Met 2 pag. 11-13, 75-95

Residui di antiparassitari Acaricidi: Amitraz, Benzossimato, Bromopropilato, Clorfenson, Cloropropilato, Dicofol, Exitiazox, Fenson, Propargite, Tetradifon, Clofentezine, clorobenzilato, Fenpirossimato.	Rapporti ISTISAN 1997/23 A.1pag 3÷4 Met 2 pag. 11-13, 75-95
Residui di antiparassitari Acaricidi: Fenazaquin, Tabufenpyrad	Rapporti ISTISAN 1997/23 A.1 pag 3÷4 Met 2 pag. 11-13, 75-95
Residui di antiparassitari Carbammati: Bendiocarb, Benfuracarb, Carbaril, Carbofuran, Etiofencarb, Fenossicarb, Furatiocarb, Metiocarb, Metomil, Oxamil, Pirimicarb, Promecarb, Propoxur, Aldicarb, Butossicarbossima, Carbosulfam, Tiodicarb.	Rapporti ISTISAN 1997/23 A.1 pag 3÷4 Met 2 pag. 11-13, 75-95
Residui di antiparassitari FUNGICIDI ACILALANINE: Benalaxil, Cimoxanil, Furalaxil, Metalaxil, Oxadixil	Rapporti ISTISAN 1997/23 A.1 pag 3÷4 Met 2 pag. 11-13, 75-95
Residui di antiparassitari Fungicidi BENZIMIDAZOLICI: Benomil, Carbendazim, Fuberidazolo, Tiabendazolo, Tiofanate metile	Rapporti ISTISAN 1997/23 A.1 pag 3÷4 Met 2 pag. 11-13, 75-95
Residui di antiparassitari FUNGICIDI DICARBOSSIMMIDICI, FTALIMMIDICI, PIRIMIDINICI e IMIDAZOLICI: Bupirimate, Captafol, Captano, Clortalonil, Clozolinate, Diclofluanide, Dicloran, Fenarimol, Folpet, Imazalil, Iprodione, Nuarimol, Pirimetanil, Procimidone, Vinclozolin	Rapporti ISTISAN 1997/23 A.1 pag 3÷4 Met 2 pag. 11-13, 75-95
Residui di antiparassitari FUNGICIDI TRIAZOLICI: Bitertanolo, Ciproconazolo, Esaconazolo, Etaconazolo, Flusilazol, Miclobutanil, Penconazolo, Propiconazolo, Tebuconazolo, Triadimefon, Triadimenol, Difeconazolo, Fenbuconazolo, Tetraconazolo.	Rapporti ISTISAN 1997/23 A.1 pag 3÷4 Met 2 pag. 11-13, 75-95
Residui di antiparassitari Insetticidi piretroidi: Alfametrina, Ciflutrina, Cipermetrina, Deltametrina, Esfenvalerate, Fenpropatrin, Fenvalerate, Flucitrinate, Fluvalinate, Lamda Cialotrina, Permetrina, Teflutrin, Tetrametrina, Acrinatrin, Bifentrin,	Rapporti ISTISAN 1997/23 A.1 pag 3÷4 Met 2 pag. 11-13, 75-95
Residui di antiparassitari Regolatori di crescita: Lufenuron	Rapporti ISTISAN 1997/23 A.1 pag 3÷4 Met 2 pag. 11-13, 75-95
Residui di antiparassitari: Ditiocarbammati	UNICHIM Man 118/1981 I pag. 63
Residui di antiparassitari: Fention	UNICHIM Man 118/1988 III pag. 167
Residui di antiparassitari: Gruppo diserbanti Alaclor,	Rapporti ISTISAN 1997/23 A.1 pag

Atrazina, Cianazina, Cloroxuron, Clortoluron, Diuron, Isoproturon, Linuron, Metobromuron, Metolaclor, Metoxuron, Metribuzin, Molinate, Monolinuron, Neburon, Pendimetalin, Propazina, Propizamide, Quizalofop etile, Simazina, Terbumeton, Terbutilazina, Terbutrina, Trifluralin	3÷4 Met 2 pag. 11-13, 75-95
Residui di antiparassitari: Insetticidi organoclorurati Aldrin, Clordano, Dieldrin, Endosulfan, Endosulfan solfato, Endrin, Eptacloro, Eptacloro epossido, Esaclorobenzene, HCH (alfa), HCH (beta), HCH (delta), Lindano (gamma HCH) Metossicloro, o,p DDD, o,p DDE, o,p DDT, p,p DDD, p,p DDE, p,p DDT, Pertano.	Rapporti ISTISAN 1997/23 A.1 pag 3÷4 Met 2 pag. 11-13, 75-95
Residui di antiparassitari: Ometoato / Dimetoato	UNICHIM Man 118/1981 I pag. 114
Selenio	Rapporti ISTISAN 1996/35 pag.121-123
Steroli	Reg 2568/91/CEE 05/06/1991 GUCE L248 5/9/1991 All V
Tocoferoli	MP/C/02 2002 rev 4
Valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine	Reg 2568/91/CEE 05/06/1991 GUCE L248 5/9/91 All XII modificato dal Reg. CE 796/2002
Zinco	Rapporti ISTISAN 1996/35 pag. 132-134

Legenda

Legenda: CE: Regolamento Unione Europea; ISO: International Standard Organisation; ISTISAN: Metodo dell'Istituto Superiore di Sanità; UNICHIM: Associazione per l'Unificazione nel Settore dell'Industria Chimica; MP/C/xx = Metodo di prova interno settore chimico

04A01288

DECRETO 3 febbraio 2004.

Autorizzazione al laboratorio «Bi.Lab. Srl», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo rilasciato in data 2 ottobre 1992, numero di protocollo 013739/A - 65137, con il quale il laboratorio «Bi.Lab. Srl», ubicato in Castagnito (Cuneo), via IV novembre n. 54, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Bi.Lab. Srl», ubicato in Guarene (Cuneo), Strada Porini n. 1/B, nella persona del responsabile Enol. Luciano Empolesi, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Acidità totale;
acidità volatile;
acido citrico;
acido sorbico;
alcalinità ceneri;
alcool metilico;
anidride solforosa libera;
anidride solforosa totale;
ceneri;
densità 20/20;
estratto secco ridotto;
estratto secco totale;
limite cloruri;
limite solfati;
pH;
saccarosio;
titolo alcolometrico volumico effettivo;
zuccheri riduttori.

04A01289

DECRETO 3 febbraio 2004.

Iscrizione dell'organismo denominato «Centro assistenza e consulenza S.r.l.» nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge Comunitaria 1999 ed in particolare l'articolo 14, che sostituisce l'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Regioni;

Visto il comma 1 del predetto. art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 6 del citato art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, da parte della società «Centro assistenza e consulenza S.r.l.», con sede in Ravenna, via Faentina n. 15, intesa ad ottenere l'iscrizione al suddetto elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG);

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di iscrizione dell'organismo «Centro assistenza e consulenza S.r.l.» al predetto elenco;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Centro assistenza e consulenza S.r.l.», con sede in Ravenna, via Faentina n. 15, è iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazioni di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Art. 2.

1. L'organismo iscritto «Centro assistenza e consulenza S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate e esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.

Art. 3.

L'iscrizione di cui al presente decreto decorre dalla data della sua emanazione e ha durata di anni tre, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo «Centro assistenza e consulenza S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A01292

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 22 gennaio 2004.

Autorizzazione, per l'anno 2004, del ricorso alla graduatoria approvata in base al bando riferito all'anno 2003, ai fini della concessione dei finanziamenti di cui alla legge n. 212/1992.

IL VICE MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 212 concernente la collaborazione con i Paesi dell'europa centrale ed orientale, come modificata dall'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, così come modificato con decreto ministeriale 13 maggio 2003, n. 176, recante i criteri e le modalità per l'ammissione a contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi individuati annualmente dal CIPE;

Visto, in particolare, l'art. 7-*bis* del citato decreto n. 171 del 2001 che prevede che in presenza di esiguità di risorse finanziarie disponibili nel bilancio di previsione, il Ministero può far ricorso alla graduatoria approvata nell'anno precedente, al fine di concedere finanziamenti a domande positivamente valutate, ma per le quali non è stata disposta la concessione del contributo a causa di disponibilità finanziarie inferiori all'importo dei contributi complessivamente richiesti;

Vista la circolare del 16 giugno 2003, n. 506605 recante le modalità di applicazione del predetto regolamento n. 171 del 2001;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 2 ottobre 2001 con il quale al sottosegretario di Stato Adolfo Urso è stata attribuita la delega relativamente all'area del dipartimento dell'internazionalizzazione;

Considerate, per l'anno 2004, sussistenti le condizioni per l'attivazione della procedura di cui al citato art. 7-*bis*, comma 2, del decreto n. 171/2001;

Ritenuto opportuno, per l'anno 2004, non indire il bando per il finanziamento di nuove domande, e, pertanto, ricorrere alla graduatoria approvata nell'anno 2003;

Decreta:

Ai fini della concessione dei finanziamenti di cui alla legge n. 212 del 1992, è autorizzato per l'anno 2004, il ricorso alla graduatoria approvata in base al bando riferito all'anno 2003.

Le domande, non ammesse al contributo per l'anno 2003 per carenze finanziarie, sono prese in considerazione, nell'originario ordine, compatibilmente con le indicazioni geografiche deliberate dal CIPE, e nei limiti degli stanziamenti disponibili per il 2004, mantenendo valide, ai fini dell'ammissibilità delle spese, le condizioni previste per le domande presentate.

Roma, 22 gennaio 2004

Il vice Ministro: URSO

04A01307

DECRETO 9 febbraio 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società Eurofood IFSC Limited, ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2003 con il quale la Società Parmalat S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ed è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi;

Visti i propri successivi decreti in data 30 dicembre 2003, 16, 28 e 30 gennaio 2004 con i quali sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/03 sopracitato, le S.p.a. Parmalat Finanziaria, Lactis, Eurolat, Parmatour, Coloniale, Nuova holding, Hit e Hit International, Dairies Holding International BV, Parmalat Netherlands BV, Parmalat Finance Corporation BV, Parmalat Capital Netherlands BV, Parma Food Corporation BV, Parmalat Soparfi SA e Olex SA;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/03 il quale dispone che entro il termine di sessanta giorni dal decreto di nomina del commissario straordinario, quest'ultimo può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo;

Vista l'istanza in data 5 febbraio 2004 con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria della Eurofood IFSC Limited, a norma dell'art. 3, comma 3 del citato decreto-legge n. 347/03;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui al citato art. 3, comma 3 del suddetto decreto-legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario della Eurofood IFSC Limited;

Decreta:

Art. 1.

La Eurofood IFSC Limited è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi, nato ad Arezzo il 5 ottobre 1934.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A01416

DECRETO 9 febbraio 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della S.r.l. Parmengineering, ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2003 con il quale la Società Parmalat S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ed è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi;

Visti i propri successivi decreti in data 30 dicembre 2003, 16, 28 e 30 gennaio 2004 con i quali sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 347/03 sopracitato, le S.p.a. Parmalat Finanziaria, Lactis, Eurolat, Parmatour, Coloniale, Nuova holding, Hit e Hit International, Dairies Holding International BV, Parmalat Netherlands BV, Parmalat Finance Corporation BV, Parmalat Capital Netherlands BV, Parma Food Corporation BV, Parmalat Soparfi SA e Olex SA;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/03 il quale dispone che entro il termine di sessanta giorni dal decreto di nomina del commissario straordinario, quest'ultimo può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo;

Vista l'istanza in data 5 febbraio 2004 con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria della Parmengineering S.r.l. a norma dell'art. 3, comma 3 del citato decreto-legge n. 347/03;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui al citato art. 3, comma 3 del suddetto decreto legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario della Parmengineering S.r.l;

Decreta:

Art. 1.

La Parmengineering S.r.l. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi, nato ad Arezzo il 5 ottobre 1934.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A01417

DECRETO 9 febbraio 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della S.r.l. Geslat, ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2003 con il quale la Società Parmalat S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ed è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi;

Visti i propri successivi decreti in data 30 dicembre 2003, 16, 28 e 30 gennaio 2004 con i quali sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 347/03 sopracitato, le S.p.a. Parmalat Finanziaria, Lactis, Eurolat, Parmatour, Coloniale, Nuova holding, Hit e Hit International, Dairies Holding International BV, Parmalat Netherlands BV, Parmalat Finance Corporation BV, Parmalat Capital Netherlands BV, Parma Food Corporation BV, Parmalat Soparfi SA e Olex SA;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che entro il termine di sessanta giorni dal decreto di nomina del commissario straordinario,

quest'ultimo può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo;

Vista l'istanza in data 5 febbraio 2004 con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria della S.r.l. Geslat a norma dell'art. 3, comma 3 del citato decreto-legge 347/2003;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui al citato art. 3, comma 3 del suddetto decreto-legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del comnissario straordinario della S.r.l. Geslat;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Geslat è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi, nato ad Arezzo il 5 ottobre 1934.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A01418

DECRETO 9 febbraio 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della S.r.l. Contal, ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2003 con il quale la Società Parmalat S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ed è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi;

Visti i propri successivi decreti in data 30 dicembre 2003, 16, 28 e 30 gennaio 2004 con i quali sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 347/03 sopracitato, le S.p.a. Parmalat Finanziaria, Lactis, Eurolat, Parmatour, Coloniale, Nuova holding, Hit e Hit International, Dairies Holding International BV, Parmalat Netherlands BV, Parmalat Finance Corporation BV, Parmalat Capital Netherlands BV, Parma Food Corporation BV, Parmalat Soparfi SA e Olex SA;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/03 il quale dispone che entro il termine di sessanta giorni dal decreto di nomina del commissario straordinario, quest'ultimo può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo;

Vista l'istanza in data 5 febbraio 2004 con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria della S.r.l. Contal a norma dell'art. 3, comma 3 del citato decreto-legge 347/2003;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui al citato art. 3, comma 3 del suddetto decreto-legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del comnissario straordinario della S.r.l. Contal;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Contal è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi, nato ad Arezzo il 5 ottobre 1934.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A01419

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 29 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico, in Belluno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni normative sotto riportate;

Dispone:

È accertato per il giorno 2 gennaio 2004 il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Belluno.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che per il giorno sopraindicato gli sportelli del pubblico registro automobilistico in premessa è rimasto chiuso per l'intera giornata per problemi tecnici organizzativi e di manutenzione per il riallineamento della base dati. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 29 gennaio 2004

Il direttore regionale: MICELI

04A01346

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

PROVVEDIMENTO 6 febbraio 2004.

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 13, comma 1, 53-*bis*, comma 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificata e integrata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1995, n. 580, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

Viste le delibere assunte nelle sedute del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa in data 19 dicembre 2003 e 15 gennaio 2004;

EMANA:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Sede e segretario del Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa ha sede in Roma.

2. Il Consiglio di Presidenza dispone dell'organizzazione necessaria per l'espletamento delle sue funzioni. A tale scopo è costituito un ufficio del Consiglio di Presidenza diretto dal segretario del Consiglio di Presidenza nominato dal Consiglio stesso su proposta del Presidente tra i magistrati della giustizia amministrativa, con la qualifica di consigliere di Tribunale amministrativo regionale.

3. La nomina del segretario avviene subito dopo la seduta di insediamento del Consiglio.

4. È nominato segretario del Consiglio di Presidenza il magistrato che abbia ottenuto il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei voti dei componenti del Consiglio. Egli resta in carica per tutta la durata del Consiglio.

5. In caso di assenza è sostituito in questa funzione dal magistrato più anziano in ruolo tra i magistrati addetti al Consiglio di Presidenza.

6. Alle sedute del Consiglio partecipano inoltre anche il segretario generale e i segretari delegati della giustizia amministrativa. La presenza del segretario generale o di un segretario delegato deve comunque essere sempre garantita.

7. Il segretario del Consiglio cura la tenuta e la redazione del verbale del Consiglio di Presidenza.

Art. 2.

Organizzazione dell'ufficio del Consiglio di Presidenza

1. L'ufficio del Consiglio di Presidenza è articolato in una struttura di segreteria del Consiglio e in un servizio per la documentazione, il contenzioso e la verifica.

2. Il segretario del Consiglio sovrintende al funzionamento dell'ufficio.

Art. 3.

Carico di lavoro componenti togati

1. I magistrati componenti elettivi effettivi e il segretario del Consiglio di Presidenza partecipano ai Collegi degli uffici presso i quali prestano servizio con assegnazione di affari giurisdizionali di merito e/o consultivi non superiore ad un terzo di quella stabilita dal Consiglio di Presidenza per gli altri magistrati esercitanti la stessa funzione.

2. Per i magistrati componenti supplenti l'assegnazione è non superiore alla metà.

3. L'assegnazione ridotta può essere concentrata in unica udienza in relazione alle esigenze del lavoro consiliare.

Capo II

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 4.

Insediamento del Consiglio

1. La seduta di insediamento del Consiglio è convocata dal Presidente del Consiglio di Stato entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica che lo ha costituito.

2. Il Presidente nomina una Commissione per la verifica delle elezioni dei componenti il Consiglio, composta da tre membri: un magistrato del Consiglio di Stato, uno dei Tribunali amministrativi regionali ed uno eletto dal Parlamento, designandone il Presidente.

3. Il Presidente, quindi, sospende la seduta e convoca immediatamente la Commissione per la verifica.

4. La Commissione riferisce al Consiglio sulla verifica dei titoli dei componenti eletti dai magistrati, dei componenti eletti dal Parlamento, delle eventuali incompatibilità da rimuovere nei termini stabiliti dalla legge, nonché sui ricorsi proposti avverso le operazioni per l'elezione dei componenti eletti dai magistrati.

5. Il Consiglio decide sulle proposte della Commissione.

6. Subito dopo aver compiuto la verifica sulla sua composizione il Consiglio, nella stessa seduta, procede a scrutinio segreto all'elezione del vice presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.

7. È proclamato eletto colui che abbia ottenuto i voti della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Se nessuno raggiunge tale maggioranza, si procede immediatamente a seconda votazione, e, se necessario, a terza votazione, nella quale è proclamato eletto colui che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti nella terza votazione, si procede alla votazione di ballottaggio. È proclamato eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità anche in questa votazione è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 5.

Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa convoca e presiede le sedute del Consiglio ed esercita ogni altra funzione connessa a tale attribuzione.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni è assistito dall'ufficio del Consiglio di Presidenza.

Art. 6.

Vice presidente

1. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa il vice presidente ne esercita tutte le funzioni.

2. Ove, nel corso di una seduta del Consiglio da lui presieduta, il vice presidente debba allontanarsi temporaneamente e ritenga che la seduta debba proseguire, la presidenza è assunta dal componente eletto dal Parlamento più anziano di età.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del vice presidente, comunicata alla segreteria del Consiglio, il componente di cui al comma precedente apre la seduta e ne assume la presidenza.

Art. 7.

Componenti supplenti

1. I componenti supplenti partecipano con diritto di parola alle sedute delle Commissioni e del Consiglio. In caso di assenza o impedimento dei componenti eletti effettivi del medesimo gruppo concorrono alla formazione del numero legale ed hanno diritto di voto. In tale caso la supplenza è assunta dal componente più votato nel medesimo gruppo di appartenenza.

2. In caso di decadenza di un componente effettivo il supplente, individuato ai sensi del comma precedente, lo sostituisce sino alla proclamazione del nuovo effettivo.

Art. 8.

Sostituzione dei componenti per situazioni sopravvenute

1. In caso di perdita da parte di uno dei componenti eletti effettivi o supplenti dei requisiti di eleggibilità o di cessazione per qualsiasi causa dal servizio o di passaggio dal Consiglio di Stato ai Tribunali amministrativi regionali o viceversa, gli eletti appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono per il numero di suffragi ottenuti sono chiamati a far parte del Consiglio di Presidenza in loro sostituzione per il restante periodo.

2. Qualora non vi siano o non accettino la carica candidati che seguono gli eletti nelle rispettive liste di appartenenza, si procede ad elezione suppletiva. Anche per queste elezioni si applica la norma prevista dal primo comma.

Art. 9.

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio esercita le seguenti competenze:

1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

2) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;

3) formula proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti, per le questioni relative ai Tribunali amministrativi regionali, i Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali;

4) predispone elementi per la redazione della relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 31 della legge 27 aprile 1982, n. 186;

5) stabilisce annualmente i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato;

6) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 della legge 27 aprile 1982, n. 186, designa i magistrati titolari ed i magistrati supplenti componenti dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato;

7) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei Tribunali divisi in sezioni;

8) determina i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati e ne verifica il rispetto.

2. Esso inoltre delibera:

1) sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;

2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati, richiedendo, ove necessario, ai sensi dell'art. 5 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, il parere del Consiglio di Stato in Adunanza generale;

3) sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni, in modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi;

4) sulle piante organiche del personale di magistratura dei Tribunali amministrativi regionali e sulla eventuale divisione in sezioni dei Tribunali stessi;

5) sulla dispensa, in casi eccezionali e per motivate ragioni, dall'osservanza dell'obbligo di residenza sempre che l'assegnazione di sede non sia avvenuta a domanda;

6) sulle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

7) sui criteri per la formazione delle Commissioni speciali;

8) sul collocamento fuori ruolo.

3. Il Consiglio di Presidenza può disporre ispezioni sui servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, affidandone l'incarico di norma ad almeno due dei suoi componenti.

4. Il Consiglio inoltre:

1) delibera il regolamento di autonomia finanziaria e quello di organizzazione degli uffici della giustizia amministrativa, ai sensi dell'art. 53-*bis*, comma 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186, come introdotto dall'art. 20, della legge 21 luglio 2000, n. 205;

2) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della giustizia amministrativa;

3) ove richiesto, esprime pareri su disegni o proposte di legge ovvero su ogni altro schema di atto normativo o provvedimento riguardante la giustizia amministrativa.

5. Delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza da leggi o regolamenti o sottoposto al suo esame dal suo Presidente.

Art. 10.

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente. L'ordine del giorno è comunicato a tutti i componenti, almeno sette giorni prima della seduta. I documenti necessari per lo svolgimento della discussione dell'ordine del giorno devono essere a disposizione dei componenti presso la sede del Consiglio di Presidenza entro lo stesso termine.

2. In caso di urgenza la convocazione e l'ordine del giorno debbono essere comunicati almeno tre giorni prima della seduta.

3. Di norma l'ordine del giorno contiene argomenti già esaminati dalle competenti Commissioni.

4. Su ciascun argomento il Consiglio delibera, di norma, sulla base di una motivata proposta predisposta dalla Commissione competente.

5. Il Consiglio è, inoltre, convocato su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti, entro venti giorni dalla richiesta.

Art. 11.

Assegnazione degli affari alle Commissioni

1. Il Presidente assegna per l'istruttoria a ciascuna Commissione permanente gli affari di sua competenza.

2. La Commissione deve procedere tempestivamente all'esame degli affari assegnati.

3. La Commissione può comunque sempre, sulla base dell'attività istituzionale, deliberare di affrontare una questione rientrante nell'ambito della propria competenza.

4. Conclusa l'istruttoria degli affari presi in esame dalla Commissione il Presidente della Commissione stessa deve dare tempestiva comunicazione delle conclusioni a cui è pervenuta la Commissione e delle conseguenti proposte al Presidente del Consiglio di Presidenza, ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno.

Art. 12.

Ordine del giorno

1. Il Presidente dispone l'ordine del giorno di ogni seduta del Consiglio in base alle comunicazioni dei Presidenti delle Commissioni circa gli affari il cui esame si sia concluso in Commissione.

2. In ogni caso il Presidente, per motivi di urgenza, può sempre inserire all'ordine del giorno affari ancora non passati all'esame delle Commissioni, assegnandoli

immediatamente alle Commissioni competenti e chiedendone l'esame prima della data fissata per la seduta del Consiglio.

3. All'inizio di ogni seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta del Presidente o di ciascuno dei componenti, il Consiglio, ove siano presenti tutti i suoi componenti aventi diritto al voto, può deliberare di aggiungere all'ordine del giorno altri argomenti. Tuttavia, se un componente ne fa richiesta, l'argomento è rinviato ad altra seduta.

Art. 13.

Ordine dei lavori

1. Nel corso della seduta, ogni punto all'ordine del giorno è esaminato secondo l'ordine di iscrizione, e non si passa al successivo se sul precedente non si sia deliberato.

2. Il Presidente della seduta, di propria iniziativa o anche su richiesta di un componente può decidere di modificare l'ordine di trattazione in relazione a punti connessi. Se vi sia opposizione o se il Presidente ritenga di non accogliere la proposta il Consiglio delibera a maggioranza sull'ordine dei lavori.

Capo III

Art. 14.

Questioni relative al procedimento deliberativo

1. Relativamente ad ogni argomento posto all'ordine del giorno, sono discusse e decise nel seguente ordine e con precedenza su ogni altra:

a) la questione pregiudiziale, specificatamente motivata, che sull'argomento non si debba discutere e deliberare;

b) la questione sospensiva, quella, cioè, di rinvio della discussione o della deliberazione al verificarsi di scadenze determinate;

c) le richieste che la discussione e la deliberazione siano rinviate ad un momento successivo alla deliberazione su altro argomento connesso.

2. Successivamente, per ogni argomento vengono discusse e deliberate prima le eventuali proposte di acquisizione o integrazioni istruttorie e poi le questioni di merito.

3. I richiami al regolamento o sull'ordine delle votazioni hanno la precedenza su ogni altra questione e sono votati per alzata di mano.

Art. 15.

Discussione

1. Il relatore designato dalla Commissione o dal Presidente introduce e conclude la discussione generale. Introduce, altresì, la discussione dei singoli punti del testo della proposta da votare, ove siano necessari o richiesti esame e votazione per parti separate. Il relatore che per qualsiasi motivo venga a trovarsi nella impossibilità di riferire è tempestivamente sostituito con altro relatore dal Presidente della Commissione o dal Presidente del Consiglio di Presidenza per gli affari iscritti all'ordine del giorno della stessa seduta.

2. Ogni componente può intervenire secondo l'ordine di iscrizione una sola volta e per non più di cinque minuti. Lo stesso componente può nuovamente intervenire una sola volta per non più di cinque minuti dopo l'intervento degli altri componenti iscritti a parlare. Il Presidente può eccezionalmente derogare ai limiti di tempo degli interventi.

3. Prima della chiusura della discussione generale ogni componente può presentare emendamenti al testo oggetto della discussione stessa chiarendone sinteticamente i motivi.

4. Su ogni emendamento ogni componente può intervenire per non più di cinque minuti.

5. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi, e infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

6. Ove in sede di discussione, tuttavia, emerga una posizione diversa in tutto o in parte dalla proposta della Commissione, questa deve essere formalizzata e motivata a cura dei proponenti in una proposta alternativa.

Art. 16.

Modalità delle votazioni

1. Per la validità delle votazioni è necessaria la presenza di almeno nove componenti.

2. Alle votazioni si procede di norma per alzata di mano.

3. Se lo richiedono almeno due componenti, si procede per appello nominale. La votazione avviene per ordine alfabetico, previo sorteggio della lettera con cui iniziare.

4. Il Consiglio delibera a scrutinio segreto sui provvedimenti riguardanti persone e lo stato giuridico dei magistrati; delibera, altresì, a scrutinio segreto su richiesta di almeno quattro membri.

5. È approvata la proposta che abbia accolto la maggioranza dei voti espressi ivi compresi gli astenuti o le schede bianche, salve le ipotesi di maggioranza qualificata.

6. Nel caso in cui la proposta della Commissione, come eventualmente emendata, non sia approvata dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, vengono poste in votazione nell'ordine, la proposta alternativa formulata in Commissione, se esistente, ovvero quella di cui all'art. 15, comma 6.

7. In caso di mancata approvazione della proposta della Commissione o della mancata approvazione di quelle alternative, l'argomento posto all'ordine del giorno viene rinviato in Commissione.

Art. 17.

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per la discussione o la deliberazione dei seguenti affari concernenti i magistrati amministrativi:

a) procedimenti disciplinari;

b) trasferimenti d'ufficio per ragione di incompatibilità ambientale;

c) sospensioni cautelari dal servizio;

d) conferimento di uffici direttivi e semidirettivi;

e) accesso alla qualifica di Consigliere di Stato;

f) attività conoscitive relative a singoli uffici giurisdizionali;

g) ogni altra questione riguardante persone che, su proposta del Presidente, il Consiglio deliberi di discutere in seduta segreta.

2. Per gli altri affari, nei soli casi in cui ricorrano prevalenti ragioni di tutela della riservatezza del magistrato o di terzi interessati, l'esclusione della pubblicità è deliberata, su proposta motivata anche di un solo componente, a maggioranza dei due terzi dei presenti.

3. Alle sedute pubbliche del Consiglio sono ammessi tutti coloro che abbiano compiuto la maggiore età e che sono accreditati, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza (allegato 1).

4. Delle adunanze del Consiglio e del relativo ordine del giorno è data notizia a tutti gli uffici giurisdizionali della giustizia amministrativa mediante avvisi da affiggere in appositi albi nelle relative sedi.

5. L'accesso al pubblico è consentito compatibilmente con i limiti di capienza dell'aula, previa identificazione del richiedente a cura del personale di anticamera. Quando per l'affluenza del pubblico si renda necessario, l'assistenza alle sedute è garantita con l'uso di impianti di ripresa sonora e visiva a circuito chiuso in locali adiacenti all'aula in cui si svolge la seduta consiliare. In tali casi, e nel limite della disponibilità dei posti, nell'aula consiliare sono ammessi di preferenza i magistrati amministrativi e le autorità pubbliche.

Art. 18.

Verbale delle sedute

1. Delle sedute del Consiglio è redatto processo verbale che contiene la sintetica indicazione degli argomenti discussi, del nome degli intervenuti, delle opinioni espresse, delle determinazioni assunte e dell'esito delle votazioni. Ciascun componente può richiedere che siano inseriti integralmente il proprio intervento o la propria dichiarazione di voto.

2. Il verbale è redatto dal segretario del Consiglio di Presidenza.

3. Il verbale è approvato nella prima seduta dell'adunanza successiva, purché sia stato consegnato ai componenti del Consiglio almeno tre giorni prima della adunanza stessa.

4. Il verbale, per la parte in cui si riferisce a delibere adottate con esecuzione immediata, è approvato seduta stante.

5. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che lo ha redatto.

Art. 19.

Esecuzione delle deliberazioni

Il Presidente assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza avvalendosi dell'ufficio di segreteria o del Segretariato generale, a seconda delle competenze.

Art. 20.

Pubblicità degli atti

1. Chiunque vi abbia interesse ha diritto di ottenere copia o visione dei verbali delle sedute pubbliche del Consiglio e delle delibere consiliari assunte in seduta pubblica.

2. Sulle istanze di accesso si pronuncia il Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, il quale, ove ritenga di non poter acconsentire alla richiesta, ne riferisce al Consiglio, nella seduta plenaria immediatamente successiva al deposito dell'istanza di accesso, per l'adozione delle opportune determinazioni.

3. Il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso dei procedimenti consiliari definiti in seduta pubblica sono autorizzati dal Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, previo parere della Commissione interessata, a richiesta di chiunque vi abbia un giustificato motivo. Con provvedimento motivato, l'autorizzazione è negata in relazione ad atti e documenti la cui esibizione sia suscettibile di pregiudicare la sicurezza fisica di persone o di beni. L'accesso può essere, altresì, denegato in relazione ad atti e documenti riguardanti la riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, salvo che gli atti o i documenti siano necessari al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti. In quest'ultimo caso, l'autorizzazione va limitata alla sola visione. In nessun caso possono essere autorizzati, se non al magistrato interessato al procedimento, la visione o il rilascio di copia di atti e documenti coperti da segreto di indagine penale ovvero dei quali sia vietata la pubblicazione.

4. Per i procedimenti definiti in seduta non pubblica, la visione o il rilascio di copia dei verbali delle sedute del Consiglio e delle commissioni, nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento sono autorizzati, previo parere della commissione, esclusivamente nel caso in cui la conoscenza o la copia di tali atti siano necessarie al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti. Anche in tali casi, l'autorizzazione è denegata ove sussistano esigenze di rispetto del segreto di indagine penale o di tutela della sicurezza fisica di persone o di beni, ovvero può essere differita ove sussistano specifiche e gravi esigenze di temporanea riservatezza dell'attività consiliare. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

5. Anteriormente alla definizione del procedimento, la visione o il rilascio di copia dei verbali delle commissioni nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento stesso, salvo che non sussistano le esigenze che giustificano il differimento dell'accesso, sono autorizzati, previo parere della commissione, esclusivamente nel caso in cui la conoscenza o la copia di tali atti siano necessarie al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti e sempre che non vi ostino esigenze di rispetto del segreto di indagine penale o di tutela della sicurezza fisica di persone o di beni. Allorquando sussistano esigenze di salvaguardia della riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, l'autorizzazione va comunque limitata alla sola visione.

6. Il rilascio di copia avviene a spese del richiedente.

7. Sono sottratti all'accesso i documenti formati da altre Amministrazioni e da queste escluse dal diritto di accesso, dei quali il Consiglio abbia la disponibilità per procedimenti di propria competenza.

8. I componenti del Consiglio, i magistrati e gli altri addetti alla segreteria ed agli uffici del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa sono tenuti al segreto sui voti dati e le opinioni espresse nelle sedute, o nella parte di esse, non pubbliche.

Art. 21.

Forme di comunicazione agli uffici giudiziari della giustizia amministrativa delle deliberazioni consiliari

1. La segreteria del Consiglio trasmette mensilmente agli uffici giudiziari della giustizia amministrativa, affinché sia affisso all'albo, un notiziario nel quale sono inserite per estratto tutte le deliberazioni consiliari approvate, tranne che il Consiglio, con deliberazione motivata, disponga diversamente in ordine a singoli provvedimenti, stabilendo la pubblicazione integrale ovvero l'esclusione della pubblicazione anche per estratto.

2. Il Consiglio di presidenza verifica annualmente, entro il mese di maggio, l'attuazione delle delibere del Consiglio stesso da parte degli uffici giudiziari della giustizia amministrativa.

Capo IV

COMMISSIONI

Art. 22.

Commissioni permanenti, commissioni speciali e gruppi di lavoro

1. Il Consiglio di Presidenza si articola in commissioni permanenti e in commissioni speciali. Le commissioni speciali possono essere istituite per specifiche materie, indicate nella delibera di costituzione.

2. Il Consiglio di Presidenza può altresì istituire gruppi di lavoro finalizzati alla raccolta di informazioni nell'ambito dell'attività istruttoria di sua competenza.

3. La composizione delle commissioni speciali e dei gruppi di lavoro è stabilita con la delibera che le istituisce. La delibera medesima stabilisce altresì la durata di tali organi, eventualmente prorogabile con apposita delibera.

4. La partecipazione dei componenti del Consiglio di Presidenza alle commissioni speciali ed ai gruppi di lavoro è disciplinata dalle stesse regole e comporta il medesimo trattamento delle commissioni permanenti.

Art. 23.

Costituzione delle commissioni permanenti

1. Entro quindici giorni dal suo insediamento, il Consiglio provvede alla costituzione di quattro commissioni permanenti competenti nelle seguenti materie:

I commissione: incarichi e relativi controlli; vigilanza sulla regolare tenuta del fondo perequativo; vigilanza sulla regolare tenuta delle schede relative agli incarichi dei singoli magistrati; pubblicazione semestrale, a cura degli uffici di segreteria, degli incarichi conferiti ed autorizzati ai singoli magistrati nel biennio;

II commissione: esposti, questioni connesse con l'eventuale esercizio del potere disciplinare o relative all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari o di incompatibilità ambientale o di sospensione cautelare dal servizio e relativi conseguenti adempimenti del Consiglio di presidenza; vigilanza sull'attività del Segretariato generale relativa al contenzioso riguardante atti o delibere del Consiglio di Presidenza; vigilanza sulla tenuta e l'aggiornamento del ruolo dei magistrati. Per i procedimenti di incompatibilità ambientale e cautelari la II commissione resta immutata nella sua composizione fino alla definizione dei procedimenti stessi;

III commissione: organizzazione e funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali: regolamento degli uffici, piante organiche, proposta per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi; verifica, d'intesa con il Segretariato generale, della tenuta e dell'aggiornamento del ruolo del personale amministrativo; formazione ed aggiornamento del personale, verifica della produttività del personale, nei limiti delle competenze del Consiglio di Presidenza; regolamento di autonomia finanziaria; ogni atto di competenza del Consiglio di Presidenza connesso al bilancio;

IV commissione: provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico dei magistrati ivi comprese assunzioni, promozioni, assegnazione di funzioni e di sedi anche temporanee, applicazioni temporanee agli uffici, autorizzazioni alla deroga all'obbligo di residenza, trasferimenti e collocamento fuori ruolo, nomine a Consigliere di Stato e ogni altro provvedimento relativo allo *status* di magistrato.

2. Le commissioni esercitano compiti istruttori rispetto agli atti e agli affari rientranti nelle materie di loro competenza e possono, a tal fine, procedere anche ad audizioni nonché all'acquisizione, con ogni altro mezzo opportuno, delle necessarie informazioni.

3. Per lo svolgimento dei loro compiti le commissioni si avvalgono dell'ufficio del Consiglio di Presidenza.

4. Ciascuna commissione, salva la facoltà del Presidente del Consiglio di Presidenza di intervenire nei lavori e di presiederli, è composta da cinque membri effettivi e da uno dei membri supplenti del Consiglio di Presidenza per ciascuna delle sue componenti eletta dai magistrati.

5. La designazione dei componenti delle commissioni viene effettuata, a scrutinio palese, di norma all'inizio di ogni anno dal Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente del Consiglio stesso, mediante rotazione di almeno due terzi dei componenti stessi.

6. Tutti i componenti del Consiglio hanno titolo a partecipare, con diritto di parola ma senza diritto di voto, ai lavori delle commissioni di cui non fanno parte.

7. Le commissioni, nella prima seduta, eleggono il presidente.

Art. 24.

Esame da parte della commissione

1. Il presidente della commissione assegna ogni affare, tranne quelli sui quali ritenga di riferire egli stesso, ad uno o più relatori e lo iscrive all'ordine del giorno della commissione.

2. In ogni caso in cui sia ritenuto necessario, la commissione può chiedere di riunirsi congiuntamente con altre commissioni. In tal caso le commissioni riunite sono presiedute dal presidente della commissione che ha competenza prevalente sull'affare.

3. Se due o più affari assegnati a diverse commissioni riguardano la medesima persona o appaiono comunque connessi e già non siano stati rimessi alle commissioni congiunte, le commissioni possono procedere congiuntamente all'esame degli atti e alla formulazione delle proposte. In tal caso, le commissioni riunite sono presiedute dal presidente più anziano di età di una di esse.

Art. 25.

Ordine del giorno delle commissioni

1. Il Presidente della commissione la convoca formandone l'ordine del giorno.

2. Almeno tre giorni prima della riunione della commissione, l'ordine del giorno è comunicato al Presidente del Consiglio di Presidenza, ai componenti la commissione e a tutti gli altri componenti del Consiglio. L'ordine del giorno è anche affisso all'albo del Consiglio.

3. In caso di urgenza è consentita la deroga a quanto previsto dai due commi precedenti.

Art. 26.

Riunioni delle commissioni

1. Le commissioni deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2. In caso di assenza del presidente la commissione è presieduta dal componente effettivo più anziano di età presente.

3. Alle riunioni della commissione partecipa, con funzioni di assistenza e di verbalizzazione, il personale addetto all'ufficio del Consiglio di Presidenza.

Art. 27.

Deliberazioni delle commissioni

Esaurito l'esame di ciascun affare, la commissione delibera la proposta che intende sottoporre al Consiglio, nonché, in caso si sia formata anche una posizione di minoranza, una proposta alternativa, designando, o confermando, tra i suoi componenti, il relatore. Il Presidente ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio di Presidenza per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio.

Art. 28.

Verbale delle riunioni

1. Delle riunioni delle commissioni è redatto verbale.

2. Del verbale è data lettura alla commissione che lo approva, previa delibera sulle correzioni che vengono eventualmente proposte, ed è firmato dai componenti che hanno preso parte alla riunione.

Capo V

PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Art. 29.

Procedimento per il conferimento di funzioni direttive

1. Il Consiglio di Presidenza esprime il giudizio di idoneità nei confronti dei magistrati che abbiano prestato il proprio consenso ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186.

2. Con propria deliberazione, il Consiglio di presidenza fissa criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione sull'idoneità dei magistrati allo svolgimento di funzioni direttive, tenendo conto in ogni caso dell'attitudine all'ufficio direttivo e dell'anzianità di servizio.

Art. 30.

Procedimenti per i trasferimenti e le assegnazioni

1. Il Consiglio di presidenza, almeno una volta all'anno, verifica le vacanze dei posti di magistrato determinatesi presso le sedi giudiziarie, stabilendo quali di queste debbano essere prioritariamente ricoperte.

2. Provvede, quindi, all'interpello per i trasferimenti comunicandolo ai segretari generali dei Tribunali amministrativi regionali e ai direttori delle sezioni staccate, i quali entro sette giorni dal ricevimento dell'interpello, ne danno comunicazione ai magistrati della loro sede giudiziaria.

3. Gli interessati entro trenta giorni devono far pervenire la loro richiesta alla segreteria del Consiglio di presidenza. Della presentazione delle richieste deve essere data comunicazione a cura dell'interessato al capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza. Il Consiglio forma la graduatoria ed assegna le sedi, in base al criterio dell'anzianità di ruolo.

4. Per l'immissione in servizio dei nuovi assunti il Consiglio procede preliminarmente secondo le modalità di cui ai precedenti commi; effettuati i trasferimenti il Consiglio di presidenza comunica ai vincitori di concorso i posti rimasti vacanti e procede poi alla loro assegnazione, secondo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle opzioni espresse.

Art. 31.

Procedimento per l'assegnazione al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio individua, anche mediante interpello dei componenti attuali, i posti che si renderanno disponibili a partire dal successivo 1° gennaio presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ne dispone la comunicazione ai magistrati del Consiglio di Stato per il conseguente interpello.

2. Entro quindici giorni dalla data del ricevimento del notiziario, gli aspiranti debbono far pervenire la domanda alla segreteria del Consiglio.

3. Nella prima seduta utile successiva il Consiglio delibera sulle assegnazioni.

4. Il procedimento di cui ai commi precedenti è seguito anche in corso d'anno allorché durante lo stesso si verifichi vacanza di posti presso l'organo.

5. I posti vengono assegnati sulla base di criteri predeterminati ed oggettivi dal Consiglio, che tengano prevalentemente conto dell'anzianità e della rotazione.

Art. 32.

Procedimento per le missioni dovute ad esigenze temporanee

1. Se nella sede di un Tribunale amministrativo regionale o nella sezione staccata manca o è impedito alcuno dei magistrati necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente designa a supplirlo un magistrato rispettivamente assegnato alla sezione staccata o alla sede del Tribunale.

2. Se in una delle sezioni del Tribunale amministrativo del Lazio, aventi sede in Roma, manca o è impedito alcuno dei magistrati necessari per costituire il collegio giudicante, il Presidente designa a supplirlo un magistrato assegnato ad altra sezione.

3. Nel caso in cui non sia possibile applicare i commi precedenti, la commissione competente dà notizia a tutti i magistrati della possibilità di invio in missione per sopperire alle esigenze temporanee fissando un termine per esprimere il consenso. Tra i magistrati che abbiano espresso il loro consenso, il Consiglio invia in missione i magistrati in base al criterio dell'anzianità di ruolo, valutate anche le esigenze del Tribunale di appartenenza del magistrato prescelto attestate dal presidente.

4. Ove non sia possibile, per motivi di urgenza, esperire il procedimento di cui al precedente comma, il Consiglio individua il magistrato da inviare in missione, in applicazione dei criteri preferenziali di cui ai precedenti commi e previa acquisizione del consenso. L'invio è predisposto sulla base di un apposito elenco formato annualmente dal segretario del Consiglio di presidenza, nel rispetto delle indicazioni fornite da tutti i magistrati circa le sedi ove siano disposti a recarsi in missione.

5. In ipotesi di mancata acquisizione del consenso di alcun magistrato il Consiglio provvede d'ufficio, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 25 della legge 27 aprile 1982, n. 186, seguendo i criteri della minore anzianità nella qualifica.

6. In caso di urgenza provvede il Presidente del Consiglio di presidenza che ne informa il Consiglio nella prima riunione.

7. Nel caso in cui le esigenze, pur a carattere temporaneo, riguardino un certo numero di udienze già calendarizzate, si darà precedenza al magistrato che ha dato la propria disponibilità per il più alto numero di udienze. L'interpello dovrà richiamare l'attenzione su questo criterio.

Art. 33.

Posti vacanti nella qualifica di Consigliere di Stato

1. Il Consiglio, su segnalazione del segretariato generale, individua due volte l'anno, di norma entro il 31 marzo ed il 30 settembre, i posti vacanti di Consigliere di Stato.

2. Contestualmente il Consiglio provvede ad avviare il procedimento per la copertura dei posti riservati alle nomine dei magistrati Tribunale amministrativo regionale secondo il disposto di cui all'art. 19, comma primo, n. 1), della legge 27 aprile 1982, n. 186, disponendo che sia data comunicazione della delibera e promosso il relativo interpello. Entro quindici giorni dalla data di comunicazione o entro diverso termine stabilito dal Consiglio di Presidenza, gli aspiranti alla nomina devono far pervenire la domanda alla segreteria del Consiglio.

3. Il Consiglio esprime il giudizio di cui al citato art. 19, comma primo, n. 1), secondo le modalità ivi previste.

4. Il Consiglio esprime il giudizio ed il parere previsti dall'art. 19, comma primo, n. 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186, secondo le modalità da esso richiamate. In tale ipotesi il Consiglio può richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ogni elemento utile alla valutazione.

Art. 34.

Commissioni esaminatrici dei concorsi di ammissione al ruolo dei magistrati dei Tribunali amministrativi regionali e al ruolo dei magistrati del Consiglio di Stato.

1. Il Consiglio di Presidenza esprime il parere sulla composizione delle commissioni esaminatrici del concorso di ammissione al ruolo dei magistrati dei Tribunali amministrativi regionali e al ruolo dei magistrati del Consiglio di Stato.

2. Il Consiglio di Presidenza esprime il parere di cui all'art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sulle norme regolamentari di attuazione e di svolgimento del concorso alla qualifica di Consigliere di Stato.

Art. 35.

Relazione sullo stato della giustizia amministrativa

1. Il Consiglio affida ad uno o più relatori coadiuvati dalla segreteria del Consiglio la predisposizione degli elementi per la redazione della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri al Parlamento sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi conferiti o autorizzati.

2. A tal fine il Consiglio di Presidenza può chiedere ai magistrati preposti agli uffici giudiziari e al segretariato generale della giustizia amministrativa i dati e le notizie che ritenga utili.

3. Gli elementi per la redazione della relazione così come predisposti dai relatori vengono sottoposti alla deliberazione del Consiglio.

Art. 36.

Ispezioni

1. Il Consiglio di Presidenza determina annualmente il calendario delle ispezioni e verifiche che saranno

effettuate dai membri del Consiglio coadiuvati dal personale amministrativo. Delle visite ispettive effettuate viene data relazione scritta.

2. Le verifiche hanno per oggetto l'osservanza delle direttive emanate dal Consiglio in materia di organizzazione degli uffici giurisdizionali e il funzionamento dei servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

3. Alla stregua dei risultati dell'ispezione, il Consiglio assume, ove necessario, gli opportuni provvedimenti.

Art. 37.

Incontri e seminari di studi

1. Il Consiglio organizza, anche in convenzione, incontri e seminari di studio tra i magistrati al fine di favorirne l'aggiornamento professionale. I temi, la sede e la durata degli incontri e seminari di studio sono definiti dal Consiglio che nomina anche i coordinatori ed i relatori.

2. I coordinatori, coadiuvati dalla segreteria, sovrintendono all'organizzazione e allo svolgimento degli incontri e seminari di studio.

3. Il Consiglio può inoltre organizzare incontri di studio e convegni.

Art. 38.

Esposti

1. Gli esposti indirizzati al Consiglio di Presidenza sono esaminati dalla II commissione permanente.

2. In relazione agli esposti privi di riferimenti a fatti o circostanze che potrebbero comportare implicazioni di natura disciplinare la commissione, in sede referente, riferisce al Consiglio con proposta motivata.

3. Per gli esposti nei confronti di magistrati amministrativi nei quali si faccia riferimento a fatti o circostanze che potrebbero configurare violazione dei doveri di ufficio la commissione, ove ravvisi la manifesta infondatezza dei fatti, propone al Consiglio l'archiviazione degli esposti. Nel corso della discussione della proposta di archiviazione, il Consiglio può decidere di sospendere l'esame della proposta medesima ed inviare gli atti ai titolari dell'azione disciplinare. Il Presidente del Consiglio di presidenza può comunque, in qualsiasi momento, chiedere la sospensione della discussione della proposta di cui sopra e la trasmissione degli atti al proprio ufficio quale titolare dell'azione disciplinare.

4. Ove, invece, la commissione medesima ravvisi nell'esposto elementi significativi ai fini dell'azione disciplinare procede direttamente all'invio degli atti ai titolari dell'azione stessa.

5. Di tale deliberazione la commissione dà notizia al Consiglio di presidenza nella prima seduta utile.

Capo VI

DISCIPLINA

Art. 39.

Titolarità dell'azione disciplinare

Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente del Consiglio di Stato.

Art. 40.

Accertamenti preliminari

1. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di apertura del procedimento disciplinare il Consiglio di presidenza deferisce la questione alla commissione di cui all'art. 33, comma secondo, della legge 27 aprile 1982, n. 186, scegliendo di norma i componenti tra i membri effettivi della seconda commissione permanente. La commissione disciplinare procede agli accertamenti preliminari entro trenta giorni.

2. Contestualmente alla nomina dei tre componenti il Consiglio di presidenza designa il nominativo di due supplenti.

3. Qualora un componente della commissione, non possa partecipare, per qualsiasi impedimento, alla seduta della commissione stessa, impedendone così il funzionamento, sarà sostituito da uno dei supplenti designati senza che siano ripetute le attività già espletate, delle quali viene presa cognizione dal supplente.

4. Dell'avvenuta sostituzione e presa cognizione, da parte del supplente, delle attività già espletate si dà atto nel verbale della commissione.

Art. 41.

Contestazione dei fatti

Il Consiglio, sulla base delle risultanze emerse dagli accertamenti preliminari, contesta i fatti al magistrato con invito a presentare entro trenta giorni le eventuali giustificazioni.

Art. 42.

Istruttoria

1. Il Consiglio, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica la commissione di cui all'art. 40 di procedere all'istruttoria.

2. L'istruttoria deve essere conclusa entro novanta giorni dalla data in cui ne è stato dato l'incarico alla commissione prevista dall'art. 40, con deposito dei relativi atti presso la segreteria del Consiglio di presidenza.

3. La segreteria deve dare immediata comunicazione all'interessato di ogni deliberazione adottata nel corso dell'istruttoria.

Art. 43.

Decisione

1. Il Presidente del Consiglio di Stato, trascorso comunque il termine per la conclusione dell'istruttoria, fissa con decreto la data della discussione dinanzi al Consiglio di presidenza.

2. Il decreto è notificato all'interessato almeno quaranta giorni prima della discussione. Entro questo termine l'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti nonché depositare, non oltre dieci giorni prima della discussione, le sue difese.

3. Nella seduta fissata per la trattazione il componente della commissione istruttoria più anziano nella qualifica svolge la relazione. Il magistrato inquisito ha

facoltà di farsi assistere da altro magistrato amministrativo ovvero da un avvocato del libero foro e in ogni caso ha per ultimo la parola.

4. Il Consiglio assume le sue determinazioni immediatamente dopo la discussione, con deliberazione motivata.

5. Ove il Consiglio si determini per la rimozione, o in qualunque momento del procedimento disciplinare la sospensione cautelare del magistrato dall'ufficio, il Presidente provvede ad investire della questione l'Adunanza generale del Consiglio di Stato per la formulazione del parere previsto dall'art. 5 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, richiamato dall'art. 13, pen. comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186.

6. Il Consiglio acquisisce il predetto parere e adotta in via definitiva i provvedimenti di propria competenza.

Art. 44.

Norma finale

Costituisce parte integrante del presente regolamento l'allegato 2 contenente l'articolazione ed il fabbisogno di organico dell'ufficio servizi del Consiglio di presidenza così come approvato dal Consiglio di presidenza e proposto al Presidente del Consiglio di Stato per le determinazioni di sua competenza.

Roma, 6 febbraio 2004

Il Presidente: DE ROBERTO

ALLEGATO 1

MODALITÀ ATTUATIVE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE CONSILIARI

Art. 1.

Alle sedute pubbliche o alla parte pubblica delle sedute consiliari sono ammessi tutti i magistrati amministrativi, salvo che per gli affari di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *g)* dell'art. 17, comma 1, del Regolamento.

Art. 2.

1. L'accesso è consentito compatibilmente con i limiti di capienza dell'aula, previa identificazione del richiedente a cura del personale di anticamera addetto, secondo l'ordine delle richieste.

2. Al fine di garantire la sicurezza e l'ordinato svolgimento dei lavori consiliari, non è consentita l'introduzione nell'aula in cui si svolgono le sedute di apparecchi di registrazione e/o riproduzione sonora e visiva, di testi e documenti di sorta, salvo che per i giornalisti accreditati.

Art. 3.

I giornalisti sono accreditati dalla Segreteria del Consiglio dietro presentazione, per il tramite dell'Ufficio Stampa della giustizia amministrativa che ne verifica la validità, di richiesta di accredito del Direttore della testata o dell'emittente e previa identificazione a mezzo del tesserino personale di riconoscimento rilasciato dal competente Ordine professionale.

Art. 4.

Quando per l'affluenza del pubblico si renda necessario, l'assistenza alle sedute è garantita con l'uso di impianti di ripresa sonora e visiva a circuito chiuso in locali adiacenti all'aula in cui si svolge la seduta consiliare. In tali casi, e nel limite di disponibilità di posti, nell'aula consiliare sono ammessi di preferenza i magistrati amministrativi e le autorità pubbliche.

ALLEGATO 2

(Omissis).

04A01354

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 10 febbraio 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2764
Yen giapponese	134,51
Corona danese	7,4511
Lira Sterlina	0,68210
Corona svedese	9,1260
Franco svizzero	1,5690
Corona islandese	87,05
Corona norvegese	8,8190
Lev bulgaro	1,9555
Lira cipriota	0,58620
Corona ceca	33,140
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	264,24
Litas lituano	3,4534
Lat lettone	0,6727
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,8266
Leu romeno	40900
Tallero sloveno	237,3700
Corona slovacca	40,485
Lira turca	1716000
Dollaro australiano	1,6296
Dollaro canadese	1,6898
Dollaro di Hong Kong	9,9153
Dollaro neozelandese	1,8226
Dollaro di Singapore	2,1354
Won sudcoreano	1483,24
Rand sudafricano	8,7983

Cambi del giorno 11 febbraio 2004

Dollaro USA	1,2680
Yen giapponese	133,84
Corona danese	7,4511
Lira Sterlina	0,67790
Corona svedese	9,1118
Franco svizzero	1,5738
Corona islandese	86,87
Corona norvegese	8,8155
Lev bulgaro	1,9555
Lira cipriota	0,58620
Corona ceca	32,923
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	265,30
Litas lituano	3,4532
Lat lettone	0,6699
Lira maltese	0,4286
Zloty polacco	4,8676
Leu romeno	40667
Tallero sloveno	237,4100
Corona slovacca	40,455
Lira turca	1704500
Dollaro australiano	1,6276
Dollaro canadese	1,6890
Dollaro di Hong Kong	9,8526
Dollaro neozelandese	1,8235
Dollaro di Singapore	2,1222
Won sudcoreano	1471,58
Rand sudafricano	8,7537

Cambi del giorno 12 febbraio 2004

Dollaro USA	1,2802
Yen giapponese	135,04
Corona danese	7,4514
Lira Sterlina	0,67740
Corona svedese	9,1567
Franco svizzero	1,5765
Corona islandese	86,89
Corona norvegese	8,8600
Lev bulgaro	1,9556
Lira cipriota	0,58624
Corona ceca	32,939
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	264,60
Litas lituano	3,4534
Lat lettone	0,6730
Lira maltese	0,4289
Zloty polacco	4,8536
Leu romeno	40721
Tallero sloveno	237,4200
Corona slovacca	40,435
Lira turca	1687000
Dollaro australiano	1,6279
Dollaro canadese	1,6911
Dollaro di Hong Kong	9,9488
Dollaro neozelandese	1,8338
Dollaro di Singapore	2,1420
Won sudcoreano	1485,61
Rand sudafricano	8,5327

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A01497 - 04A01548 - 04A01549

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ocuvas»

Estratto decreto n. 1 del 12 gennaio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale OCUVAS nella forma e confezione: «0,012% collirio soluzione» flacone 10 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Alcon Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Giulio Richard n. 1/B, cap. 20143, Italia, codice fiscale n. 07435060152.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,012% collirio soluzione» flacone 10 ml - A.I.C. n. 028858013 (in base 10), 0VJPNX (in base 32);

forma farmaceutica: collirio, soluzione;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica. Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Alcon Couvreur N.V., 2870 Puurs (Belgio).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: nafazolina cloridrato 0,012 g;

eccipienti: benzalconio cloruro 0,01 g; acido borico 1 g; disodio edetato 0,050 g; sodio cloruro 0,35 g; potassio cloruro 0,042; acqua depurata 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: arrossamento, lacrimazione, bruciore e prurito degli occhi causati da fenomeni irritativi (eccessiva esposizione a polvere, fumo etc.).

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01148

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enterum»

Estratto decreto n. 2 del 12 gennaio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ENTERUM anche nelle forme e confezioni: «1 miliardo/5 ml sospensione orale» 20 flaconcini, «2 miliardi/5 ml sospensione orale» 20 flaconcini, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: AZ. Chim. Riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, cap. 00181, Italia, codice fiscale n. 03907010585.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 miliardo/5 ml sospensione orale» 20 flaconcini - A.I.C. n. 028869067 (in base 10), 0VK0GC (in base 32).

forma farmaceutica: sospensione orale;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress A.r.l. stabilimento sito in Anagni - Frosinone (Italia), strada Paduni, 240 (tutte).

Composizione: 1 flaconcino.

Principio attivo: spore di bacillus subtilis poliantibiotico resistente 1 miliardo.

Eccipiente: acqua distillata sterile 5 ml;

confezione: «2 miliardo/5 ml sospensione orale» 20 flaconcini;

A.I.C. n. 028869081 (in base 10), 0VK0GT (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione orale;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress A.r.l. stabilimento sito in Anagni - Frosinone (Italia), strada Paduni, 240 (tutte).

Composizione: 1 flaconcino.

Principio attivo: spore di bacillus subtilis poliantibiotico resistente 2 miliardi.

Eccipiente: acqua distillata sterile 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: cura e profilassi del dismicrobismo intestinale e conseguenti disvitaminosi endogene. Terapia coadiuvante il ripristino della flora microbiotica intestinale, alterata nel corso di trattamenti antibiotici o chemioterapici. Turbe acute e croniche gastro-enteriche dei lattanti, imputabili ad intossicazioni o a dismicrobismi intestinali e a disvitaminosi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01147

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zinadril»

Estratto decreto n. 3 del 12 gennaio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ZINADRIL anche nelle forme e confezioni: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ciro Menotti, 1/A, c.a.p. 20129, Italia, codice fiscale n. 09674060158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 027573043 (in base 10), 0U9GTM (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Famar Italia S.p.a. stabilimento sito in Baranzate di Bollate (Milano) - Italia, via Zambeletti (produzione, controlli e confezionamento); Cosmo S.p.a. stabilimento sito in Lainate (Milano) - Italia, via C. Colombo, 1 (produzione, controlli e confezionamento).

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: benazepril cloridrato 10 mg;

eccipienti: silice precipitata 1 mg; cellulosa microcristallina 18 mg; olio di ricino idrogenato 8 mg; lattosio 132 mg; amido di mais pregelatinizzato 8 mg; polivinilpirrolidone 3 mg; metilidrossipropilcellulosa 3,3 mg; ferro ossido giallo 0,31 mg; polietilenglicole 8000 0,62 mg; talco 2,46 mg; titanio biossido 0,31 mg.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa. Insufficienza cardiaca congestizia (ICC). Zinadril è indicato come terapia aggiuntiva in pazienti con ICC che non risponda adeguatamente alla digitale e/o ai diuretici (classi NYHA II - IV).

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01139

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aegis»

Estratto decreto n. 34 del 16 gennaio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: AEGIS nelle forme e confezioni: «1 mld/5 ml sospensione orale» 10 contenitori monodose e «1 mld/5 ml sospensione orale» 20 contenitori monodose e «2 mld/5 ml sospensione orale» 10 contenitori monodose, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Pliva Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo (Milano), via Tranquillo Cremona n. 10, c.a.p. 20092, codice fiscale n. 03227750969.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 mld/5 ml sospensione orale» 10 contenitori monodose - A.I.C. n. 035660012 (in base 10), 12087D (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione orale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress SCARL stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: un contenitore monodose contiene:

principio attivo: spore di bacillus subtilis 1 miliardo;

eccipiente: acqua deionizzata sterile quanto basta a 5 ml.

Confezione: «1 mld/5 ml sospensione orale» 20 contenitori monodose - A.I.C. n. 035660024 (in base 10) 12087S (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione orale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legslativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress SCARL stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: un contenitore monodose contiene:

principio attivo: spore di bacillus subtilis 1 miliardo;

eccipiente: acqua deionizzata sterile quanto basta a 5 ml.

Confezione: «2 mld/5 ml sospensione orale» 10 contenitori monodose - A.I.C. n. 035660036 (in base 10) 120884 (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione orale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress SCARL stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: un contenitore monodose contiene:

principio attivo: spore di bacillus subtilis 2 miliardi;

eccipiente: acqua deionizzata sterile quanto basta a 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento degli stati di dismicrobismo intestinale e delle sue manifestazioni cliniche specie nei lattanti (ad es. diarrea).

Terapia coadiuvante il ripristino della flora microbica intestinale, alterata nel corso di trattamenti antibiotici o chemioterapici.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01140

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tobrastill».

Estratto decreto A.I.C. n. 35 del 16 gennaio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TOBRASTILL, nella forma e confezione: «0,3% collirio, soluzione» flacone 5 ml.

Titolare A.I.C.: Bruschettini S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Genova, via Isonzo, 6, c.a.p. 16147, Italia, codice fiscale n. 00265870105.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,3% collirio, soluzione» flacone 5 ml - A.I.C. n. 035703014 (in base 10) 121L76 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: collirio, soluzione;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Bruschettini S.r.l. stabilimento sito in Genova (Italia), via Isonzo, 6 (tutte le fasi).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: tobramicina 0,3 g;

eccipienti: tyloxapol 0,1 g; acido borico 1,24 g; sodio solfato anidro 0,152 g; sodio cloruro 0,278 g; benzalconio cloruro 0,01 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: «Tobrastill» 0,3% collirio soluzione è indicato nel trattamento delle infezioni dell'occhio e degli annessi oculari, causate da batteri sensibili alla tobramicina: congiuntiviti catarrali acute, subacute e croniche; blefariti; cheratiti batteriche; dacriocistiti; profilassi pre e post-operatorie negli interventi sul segmento anteriore.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01141

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Soluzioni per emofiltrazione (Range F.U.N.)».

Estratto decreto G n. 36 del 16 gennaio 2004

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N), rilasciata alla società Biosol S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Medolla (Modena), via Modenese, 30, c.a.p. 41036, Italia, codice fiscale n. 01790790362, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «sacca flessibile 1500 ml» (codice A.I.C. n. 031471042\G) viene autorizzata la confezione «sacca flessibile 4750 ml + flacone vetro 250 ml» (codice A.I.C. n. 031471093\G).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: sacca flessibile 4750 ml + flacone vetro 250 ml - A.I.C. n. 031471093\G (in base 10) 0Y0FHP (in base 32);

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura;

forma farmaceutica: soluzione per emofiltrazione;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Biosol S.p.a. stabilimento sito in Sondalo (Italy), strada statale dello Stelvio, km 86,370 (preparazione, riempimento, confezionamento, sterilizzazione, imballaggio); Biosol S.p.a. stabilimento sito in Canosa Sannita (Italy), via delle Valli, 50 (preparazione, riempimento, confezionamento, sterilizzazione, imballaggio).

Composizione: 1000 ml di soluzione ricostituita:

principio attivo: sodio cloruro in quantità compresa tra 4,529 g e 6,867 g (Na^+ da 77,5 a 117,5 mmol; Cl^- da 77,5 a 117,5 mmol) potassio cloruro in quantità compresa tra 0,0 g e 0,335 g (K^+: da 0,0 a 4,5 mmol; Cl^-: da 0,0 a 4,5 mmol); calcio cloruro biidrato in quantità compresa tra 0,147 g e 0,367 g (Ca^{++}: da 1,0 a 2,5 mmol. Cl^-: da 2,0 a 5,0 mmol); magnesio cloruro esaidrato in quantità compresa tra 0,051 e 0,305 g (Mg^{++} da 0,25 a 1,5 mmol. Cl: da 0,5 a 3,0 mmol); sodio lattato in quantità compresa tra 0,0 e 6,72 g (lattato 0,0 - 60,0 mmol Na^+ 0,0 - 60,0 mmol) acido lattico in quantità compresa tra 0,0 - 5,40 g (lattato 0,0 - 60,0 mmol); sodio acetato triidrato in quantità compresa tra 0,0 e 8.166 g (acetato 0,0 - 60 mmol; Na^+ da 0,0 a 60 mmol) sodio bicarbonato 0,0 - 5,04 g (bicarbonato: 0,0 - 60,0 mmol. Na^+ 0,0 - 60,0 mmol) acido acetico 0,0 - 3,60 g (acetato 0 - 60 mmol) glucosio 0,0 - 4,5 g (glucosio 0,0 - 2,5 mmol);

eccipienti: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: soluzione per emofiltrazione per il trattamento di pazienti con insufficienza renale acuta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01142

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Link»

Estratto decreto MCR n. 37 del 16 gennaio 2004

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: LINK, rilasciata alla società Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ronco Scrivia - Genova, via E. Bazzano, 14, c.a.p. 16019, Italia, codice fiscale n. 00274990100, è apportata la seguente modifica: in sostituzione della confezione «1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 3 fiale (codice A.I.C. n. 026781082) viene autorizzata la confezione «1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale (codice A.I.C. n. 026781106).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale - A.I.C. n. 026781106 (in base 10) 0TK9FL (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: I.B.N. Savio S.r.l. stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova) Italia, via E. Bazzano n. 14 (produzione completa).

Composizione: una fiala contiene:

principio attivo: citicolina sodica 1045 mg;

eccipienti: sodio idrato; acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: trattamento di supporto delle sindromi parkinsoniane.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 026781082 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

04A01143

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metadone cloridrato».

Estratto decreto n. 568 del 19 novembre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Istituto Biochimico Pavese Pharma S.p.a., con sede in viale Certosa n. 10, Pavia, con codice fiscale n. 11278030157.

Medicinale: METADONE CLORIDRATO.

Confezione:

A.I.C. n. 034641011/G - «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 5 ml con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 034641023/G - «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 10 ml con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 034641035/G - «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 20 ml con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 034641047/G - «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 40 ml con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 034641050/G - «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 60 ml con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 034641062/G - «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 80 ml con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 034641074/G - «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 100 ml con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 034641086/G - «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 500 ml;

A.I.C. n. 034641098/G - «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 1000 ml;

A.I.C. n. 034641100/G - «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone 5 ml;

A.I.C. n. 034641112/G - «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone 10 ml;

A.I.C. n. 034641124/G - «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone 20 ml;

A.I.C. n. 034641136/G - «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone 40 ml;

A.I.C. n. 034641148/G - «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone 60 ml;

A.I.C. n. 034641151/G - «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone 80 ml;

A.I.C. n. 034641163/G - «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone 100 ml.

È ora trasferita alla società: Farma Leader S.r.l., con sede in via Aretina n. 265/B, Firenze, con codice fiscale n. 04429960489.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01145

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Broncho Vaxom»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 26 del 19 gennaio 2004

Medicinale: BRONCHO VAXOM.

Titolare A.I.C.: Altana Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Libero Temolo n. 4, cap. 20126, Italia, codice fiscale n. 00696360155.

Variazioni A.I.C.:

4. Sostituzione di un eccipiente con un altro equivalente (esclusi i coadiuvanti per vaccini e gli eccipienti di origine biologica);

23. Cambiamento delle condizioni di conservazione;

25. Cambiamento delle procedure di prova dei medicinali;

Si approva la modifica richiesta, relativa alla variazione quali-quantitativa degli eccipienti contenuti nella capsula, di seguito indicata:

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti contenuti nella capsula: propile gallato 0,084 mg; sodio glutammato 3,03 mg; amido di mais pregelatinizzato 110 mg, magnesio stearato 3 mg, magnesio silicato 45 mg, mannite fino a 240 mg;

a:

principio attivo invariato;

eccipienti contenuti nella capsula: propile gallato 0,084 mg; sodio glutammato 3,03 mg; amido di mais pregelatinizzato 110 mg, magnesio stearato 3 mg, mannite fino a 200 mg;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026029013 - «adulti capsule rigide» 10 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 026029064 - «adulti capsule rigide» 30 capsule;

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti contenuti nella capsula: propile gallato 0,042 mg; sodio glutammato 1,515 mg; amido di mais pregelatinizzato 110 mg, magnesio stearato 3 mg, magnesio silicato 45 mg, mannite fino a 240 mg;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti contenuti nella capsula: propile gallato 0,042 mg; sodio glutammato 1,515 mg; amido di mais pregelatinizzato 110 mg, magnesio stearato 3 mg, mannite fino a 200 mg;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026029037 - «bambini capsule rigide» 10 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 026029088 - «bambini capsule rigide» 30 capsule.

Si approva, altresì, la modifica delle procedure di controllo. Vengono modificate le procedure di prova del medicinale (metodiche di identificazione del principio attivo e degli eccipienti, controllo di permeabilità del blister, contaminazione microbica);

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026029013 - «adulti capsule rigide» 10 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 026029037 - «bambini capsule rigide» 10 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 026029064 - «adulti capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 026029088 - «bambini capsule rigide» 30 capsule.

Si approva, infine, la modifica delle condizioni di conservazione: la ditta dovrà inserire nel foglietto illustrativo e nel riassunto delle caratteristiche del prodotto la dicitura: «il prodotto deve essere mantenuto al riparo dalla luce e da fonti di calore»;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026029013 - «adulti capsule rigide» 10 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 026029037 - «bambini capsule rigide» 10 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 026029064 - «adulti capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 026029088 - «bambini capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 026029090 - «bambini granulato per sospensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 026029102 - «bambini granulato per sospensione orale» 10 bustine.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «adulti capsule rigide» 10 capsule (A.I.C. n. 026029013), «bambini capsule rigide» 10 capsule (A.I.C. n. 026029037), «bambini granulato per sospensione orale» 10 bustine (A.I.C. n. 026029102), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A01150

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Broncho Munal»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 42 del 19 gennaio 2004

Medicinale: BRONCHO MUNAL.

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ospedaletto - Pisa, via Meucci n. 36, cap. 56014, Italia, codice fiscale n. 05200381001.

Variazioni A.I.C.:

4. Sostituzione di un eccipiente con un altro equivalente (esclusi i coadiuvanti per vaccini e gli eccipienti di origine biologica);

23. Cambiamento delle condizioni di conservazione;

25. Cambiamento delle procedure di prova dei medicinali;

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti contenuti nella capsula: propile gallato 0,084 mg; sodio glutammato 3,03 mg; amido di mais pregelatinizzato 110 mg, magnesio stearato 3 mg, magnesio silicato 45 mg, mannite fino a 240 mg;

a:

principio attivo invariato;

eccipienti contenuti nella capsula: propile gallato 0,084 mg; sodio glutammato 3,03 mg; amido di mais pregelatinizzato 110 mg, magnesio stearato 3 mg, mannite fino a 200 mg;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026609014 - «adulti capsule rigide» 10 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 026609026 - «adulti capsule rigide» 30 capsule;

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti contenuti nella capsula: propile gallato 0,042 mg; sodio glutammato 1,515 mg; amido di mais pregelatinizzato 110 mg, magnesio stearato 3 mg, magnesio silicato 45 mg, mannite fino a 240 mg;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti contenuti nella capsula: propile gallato 0,042 mg; sodio glutammato 1,515 mg; amido di mais pregelatinizzato 110 mg, magnesio stearato 3 mg, mannite fino a 200 mg;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026609038 - «bambini capsule rigide» 10 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 026609040 - «bambini capsule rigide» 30 capsule.

Si approva, altresì, la modifica delle procedure di controllo. Vengono modificate le procedure di prova del medicinale (metodiche di identificazione del principio attivo e degli eccipienti, controllo di permeabilità del blister, contaminazione microbica);

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026609014 - «adulti capsule rigide» 10 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 026609026 - «adulti capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 026609038 - «bambini capsule rigide» 10 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 026609040 - «bambini capsule rigide» 30 capsule.

Si approva, infine, la modifica delle condizioni di conservazione: la Ditta dovrà inserire nel foglietto illustrativo e nel riassunto delle caratteristiche del prodotto la dicitura: «il prodotto deve essere mantenuto al riparo dalla luce e da fonti di calore diretto»;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026609014 - «adulti capsule» 10 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 026609026 - «adulti capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 026609038 - «bambini capsule rigide» 10 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 026609040 - «bambini capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 026609053 - «bambini granulato per sospensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 026609065 - «bambini granulato per sospensione orale» 10 bustine (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «adulti capsule rigide» 10 capsule (A.I.C. n. 026609014), «bambini capsule rigide» 10 capsule (A.I.C. n. 026609038), «bambini granulato per sospensione orale» 10 bustine (A.I.C. n. 026609065), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A01149

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carnitop»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 48 del 22 gennaio 2004

Specialità medicinale : CARNITOP.

10 flaconi monodose orali 1 g - A.I.C. n. 027060021.

Società «Benedetti S.p.a.» vicolo de' Bacchettoni n. 3 - 51100 Pistoia.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità Carnitop, 10 flaconi monodose orali 1 g - A.I.C. n. 027060021, prodotti anteriormente al 2 luglio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 181 del 13 giugno 2003 possono essere dispensati fino alla data di scadenza indicata sulle confezioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01144

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citicolina»

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CITICOLINA, rilasciata alla società GNR S.p.a., con sede in largo Boccioni n. 1, Origgio, Varese, codice fiscale n. 00795170158 nelle confezioni:

A.I.C. n. 027566025/G - «500 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale;

A.I.C. n. 027566037/G - «1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 3 fiale.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «trattamento di supporto delle sindromi parkinsoniane».

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01146

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riconoscimento provvisorio dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale SeNAS

Con decreto ministeriale 27 gennaio 2004, è stata approvata, in via provvisoria, ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 2001, n. 152, la costituzione, da parte della Unione artigiani italiani - UAI e della Federazione nazionale USPPI agricoltura, dell'istituto di patronato e di assistenza sociale SeNAS, che le predette Associazioni hanno costituito con atto pubblico 12 dicembre 2003, approvandone il relativo statuto.

Il riconoscimento definitivo sarà concesso a condizione che sia accertata, entro un anno dalla data della domanda di riconoscimento stesso, avanzata il 16 dicembre 2003, la realizzazione del progetto previsto all'art. 3, comma 2, della citata legge n. 152/2001.

04A01310

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Comunicato di rettifica relativo al decreto del 31 luglio 2003, recante «Conferma del riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici, in Perugia, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori, ai sensi del regolamento adottato con decreto 10 gennaio 2002, n. 38».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 2 settembre 2003, alla pag. 44, seconda colonna, nel titolo, dove è scritto: «..., in Perugia, ...», modificare con: «... con sede in Perugia, via di Villa Glori, 7/c, ...».

04A01220

Comunicato di rettifica relativo al decreto del 31 luglio 2003, recante «Conferma del riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici, in Roma, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori, ai sensi del regolamento adottato con decreto 10 gennaio 2002, n. 38».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 205 del 4 settembre 2003, alla pag. 45, prima colonna, nel titolo, dove è scritto: «..., in Roma, ...», modificare con: «... con sede in Roma, via Gregorio VII, 126, ...».

04A01221

Comunicato di rettifica relativo al decreto del 31 luglio 2003, recante «Conferma del riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici "F. Casati", in Como, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori, ai sensi del regolamento adottato con decreto 10 gennaio 2002, n. 38».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 205 del 4 settembre 2003, alla pag. 45, seconda colonna, nel titolo, dove è scritto: «..., in Como, ...», modificare con: «... con sede in Como, via Carloni, 8, ...».

04A01222

Comunicato di rettifica relativo al decreto del 31 luglio 2003, recante «Conferma del riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici, in Varese, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori, ai sensi del regolamento adottato con decreto 10 gennaio 2002, n. 38».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 205 del 4 settembre 2003, alla pag. 46, seconda colonna, nel titolo, dove è scritto: «..., in Varese, ...», modificare con: «... con sede in Varese, via Cavour, 30, ...».

04A01223

Comunicato di rettifica relativo al decreto del 31 luglio 2003, recante «Conferma del riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici, in Milano, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori, ai sensi del regolamento adottato con decreto 10 gennaio 2002, n. 38».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 207 del 6 settembre 2003, alla pag. 27, seconda colonna, nel titolo, dove è scritto: «..., in Milano, ...», modificare con: «... con sede in Milano, via Alex Visconti, 18, ...».

04A01224

Comunicato di rettifica relativo al decreto del 31 luglio 2003, recante «Conferma del riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici, in Reggio Calabria, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori, ai sensi del regolamento adottato con decreto 10 gennaio 2002, n. 38».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 207 del 6 settembre 2003, alla pag. 28, seconda colonna, nel titolo, dove è scritto: «..., in Reggio Calabria, ...», modificare con: «... con sede in Reggio Calabria, via Pio XI, 68, ...».

04A01225

Comunicato di rettifica relativo al decreto del 31 luglio 2003, recante «Conferma del riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici, in Mestre, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori e autorizzazione al trasferimento della sede in Padova».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 239 del 14 ottobre 2003, alla pag. 24, seconda colonna, nel titolo, dove è scritto: «..., Mestre, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori e autorizzazione al trasferimento della sede in Padova» modificare con: «... Mestre, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori ai sensi del regolamento adottato con decreto 10 gennaio 2002, n. 38, e autorizzazione al trasferimento della sede in Padova, Riviera Tito Livio, 43.».

04A01226

Comunicato di rettifica relativo al decreto del 24 settembre 2003, recante «Conferma del riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici, nelle sedi di Roma e Ancona, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 239 del 14 ottobre 2003, alla pag. 25, seconda colonna, nel titolo, dove è scritto: «..., Roma e Ancona, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio superiori», modificare con: «... Roma viale del Caravaggio, 84 e Ancona, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori ai sensi del regolamento adottato con decreto 10 gennaio 2002, n. 38.».

04A01227

Comunicato di rettifica relativo al decreto del 24 settembre 2003, recante «Conferma del riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici, in Vicenza, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 239 del 14 ottobre 2003, alla pag. 26, prima colonna, nel titolo, dove è scritto: «..., Vicenza, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio superiori» modificare con: «... Vicenza, viale Mazzini ,13, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori ai sensi del regolamento adottato con decreto 10 gennaio 2002, n. 38.».

04A01228

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Protocollo di intesa relativo all'inquadramento del personale del C.S.I. Piemonte confluito nelle A.R.P.A.

Premesso che l'A.R.P.A. del Piemonte con nota prot. n. 19891 del 30 giugno 2003 ha comunicato che è in corso il passaggio volontario presso la medesima di personale del C.S.I. Piemonte (Consorzio per il sistema informativo a partecipazione regionale), il cui rapporto di lavoro è attualmente regolato dal CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi (Aziende del commercio), chiedendo l'attivazione delle previste procedure per la formazione delle tabelle di equiparazione.

Richiamato l'art. 50 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 con il quale si è provveduto mediante la tabella (allegato n. 4) alla equiparazione del personale proveniente dall'Osservatorio meteorologico regionale (OSMER) della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, confluito nell'A.R.P.A. della stessa regione, al quale era applicato il medesimo contratto delle aziende del commercio.

Tenuto presente che nella nota in calce alla sopra citata tabella di equiparazione è stato stabilito che essa non ha valenza generale ma riguarda esclusivamente il personale dell'OSMER confluito nella predetta Agenzia e che nel caso di trasferimento presso altre A.R.P.A. di dipendenti provenienti dal settore del commercio deve essere nuovamente attivata la prevista procedura contrattuale e solo se, in tale ipotesi, le parti riscontrino la perfetta identità dei profili di cui viene chiesta l'equiparazione a quelli già esaminati, possono procedere all'equiparazione con un mero protocollo d'intesa.

Vista la documentazione prodotta al riguardo dall'A.R.P.A. Piemonte.

Le parti:

Accertata la perfetta identità dei profili del personale da inquadrare a quelli riportati nella tabella di cui all'allegato n. 4 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, ritengono che l'inquadramento del personale del C.S.I. Piemonte (Consorzio per il sistema informativo) confluito nell'A.R.P.A. Piemonte potrà avvenire secondo la tabella di equiparazione di cui all'allegato n. 4 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 e nel rispetto delle regole stabilite dal CCNL del 27 gennaio 2000 «per la formazione delle tabelle di equiparazione del personale confluito nelle A.R.P.A. a quello del comparto della Sanità».

Per l'ARAN il Presidente avv.: FANTONI

Per i rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali:

OO.SS. di categoria	Confederazioni sindacali
CGIL FP (firmato)	CGIL (firmato)
CISL FPS (firmato)	CISL (firmato)
UIL FPL (firmato)	UIL (firmato)
FSI (firmato)	USAE (firmato)
FIALS (firmato)	CONFSAL (firmato)

04A01308

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401036/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77